



Allianz  **Travel**

Condizioni generali di assicurazione di Allianz Travel

Pacchetto protezione viaggio Premium

Versione aprile 2021

Informativa per i clienti e Condizioni generali di assicurazione

Pacchetto protezione viaggio Premium

Gentile cliente,

qui di seguito trova le Condizioni generali di assicurazione della nostra assicurazione Pacchetto protezione viaggio Premium.

Per la determinazione del suo diritto individuale alle prestazioni in caso di sinistro fanno fede le CGA e la polizza di assicurazione.

Allianz Travel



Olaf Nink
CEO

Informativa per i clienti secondo la LCA

La seguente Informativa per i clienti fornisce un breve riepilogo dell'identità dell'assicuratore e dei principali contenuti del contratto di assicurazione (art. 3 della legge federale sul contratto di assicurazione, LCA). Per il contenuto e l'estensione dei diritti e obblighi derivanti dal contratto di assicurazione fanno stato esclusivamente la polizza di assicurazione e le Condizioni generali di assicurazione (CGA).

Chi è l'assicuratore?

Assicuratore è la AWP P&C S.A., Saint-Ouen (Parigi), succursale di Wallisellen (Svizzera), di seguito detta Allianz Travel, con sede nella Richtiplatz 1, 8304 Wallisellen. Per la componente dell'assicurazione di protezione giuridica l'assicuratore è la CAP, Compagnia d'Assicurazione di Protezione giuridica S.A., con sede nella Neue Winterthurerstrasse 88, 8304 Wallisellen.

Chi è lo/la stipulante?

Stipulante è la persona indicata come tale nella polizza di assicurazione.

Quali rischi sono assicurati e cosa comprende la copertura assicurativa?

I rischi coperti dal relativo contratto di assicurazione, come pure l'estensione e le limitazioni della copertura assicurativa, sono indicati nella polizza di assicurazione e nelle Condizioni generali di assicurazione (CGA). Per orientarsi più facilmente, qui di seguito si può trovare una descrizione sintetica delle diverse componenti assicurative offerte.

Spese di annullamento

– Assunzione delle spese di annullamento a carico della persona assicurata in caso di annullamento del viaggio prenotato a causa di malattia grave, infortunio grave, decesso o di un altro evento indicato come assicurato nelle CGA. In caso di inizio ritardato del viaggio a causa di un evento assicurato, al posto delle prestazioni sopraccitate vengono assunte le spese di viaggio supplementari e la quota non utilizzata del soggiorno (come massimo fino a concorrenza delle spese di annullamento).

Assistenza medica

– Organizzazione e assunzione dei costi per il trasporto all'ospedale più vicino, il rimpatrio con assistenza medica in un ospedale del luogo di domicilio, il viaggio di rientro fuori programma nel luogo di domicilio senza assistenza medica, la custodia dei figli minorenni che partecipano al viaggio o il viaggio per fare visita alla persona ricoverata, in seguito a malattia grave, infortunio grave, complicazioni della gravidanza o peggioramento inatteso di una malattia cronica.

Assistenza viaggio

– Organizzazione e assunzione dei costi per il viaggio di rientro fuori programma, il viaggio di rientro temporaneo o il proseguimento del viaggio della persona assicurata, a causa di malattia grave, infortunio grave, decesso, complicazioni della gravidanza o peggioramento inatteso di una malattia cronica di una persona partecipante al viaggio, di una persona non partecipante al viaggio vicina alla persona assicurata o del sostituto sul posto di lavoro, oppure a causa di un altro evento indicato come assicurato nelle CGA.

Assistenza in caso di decesso

– Organizzazione e assunzione dei costi della cremazione al di fuori dello stato di domicilio e dei costi di rimpatrio della bara o dell'urna nell'ultimo

luogo di domicilio della persona assicurata. In caso di sepoltura sul posto, al posto delle prestazioni sopraccitate vengono assunti i costi per l'alloggio delle persone partecipanti al viaggio.

Spese di ricerca e recupero

– Assunzione delle spese di ricerca e recupero se durante il viaggio la persona assicurata è considerata dispersa all'estero o deve essere recuperata trovandosi fisicamente in una situazione di emergenza.

Viaggio sostitutivo

– Risarcimento sotto forma di un buono di viaggio di valore equivalente al pacchetto prenotato originariamente, se la persona assicurata deve interrompere anticipatamente il viaggio a causa di un rimpatrio con assistenza medica o di un viaggio di rientro fuori programma.

Ritardo del volo

– Assunzione delle spese supplementari per albergo, cambio di prenotazione e telefonate se viene persa una coincidenza aerea tra due voli a causa di un ritardo di almeno tre ore imputabile esclusivamente alla prima compagnia aerea.

Spese di cura all'estero

– Assunzione delle spese di cura per interventi medici di urgenza per curare malattie o infortuni della persona assicurata durante il viaggio all'estero. Questa assicurazione fornisce le prestazioni a integrazione delle assicurazioni sociali a norma di legge (assicurazione sanitaria, assicurazione infortuni ecc.) e di eventuali assicurazioni complementari. Questa copertura vale solo per le persone fino al compimento dei 81 anni.

Esclusione franchigia per veicoli a noleggio (CDW)

– Assunzione dei costi della franchigia dovuta per contratto dalla persona assicurata a seguito di un sinistro al veicolo noleggiato.

Protezione di contanti e conti

– Assunzione dei danni patrimoniali commessi da terzi durante un viaggio all'estero a seguito di un impiego abusivo di un conto assicurato, di una carta assicurata o di un dispositivo mobile assicurato, a condizione che il danno non venga risarcito da altri.

Soccorso stradale e incidente

– Organizzazione e assunzione dei costi per soccorso stradale, traino o recupero in caso di guasto o incidente di un veicolo a motore guidato dalla persona assicurata.

Protezione giuridica

– Assunzione di prestazioni di protezione giuridica esclusivamente in relazione a viaggi al di fuori della Svizzera e del Principato del Liechtenstein.

Quali persone sono assicurate?

Nel caso delle assicurazioni con una durata inferiore a un anno (assicurazioni di breve durata) sono assicurate le persone indicate nella polizza assicurativa. In linea di principio le persone assicurate risultano dalla polizza assicurativa e dalle Condizioni generali di assicurazione (CGA).

Validità temporale e territoriale della copertura assicurativa

In linea di principio la copertura assicurativa vale in tutto il mondo per l'intera durata dell'assicurazione. Sono fatte salve le limitazioni territoriali indicate nelle Disposizioni particolari delle singole componenti assicurative come pure le sanzioni economiche o commerciali e gli embarghi delle Nazioni Unite, dell'Unione Europea, degli Stati Uniti d'America o della Svizzera in contrasto con la copertura assicurativa.

Quali sono le esclusioni principali?

L'elenco seguente comprende soltanto le esclusioni principali della copertura assicurativa. Ulteriori esclusioni sono indicate nelle relative disposizioni "Eventi e prestazioni non assicurati" delle Condizioni generali di assicurazione e nella LCA.

Tutte le componenti assicurative

- Non sono assicurati gli eventi che si sono già verificati al momento della stipulazione del contratto, della prenotazione del viaggio o dell'utilizzo della prestazione prenotata o il cui verificarsi era prevedibile per la persona assicurata al momento della stipulazione del contratto, della prenotazione del viaggio o dell'utilizzo della prestazione prenotata.
- Non sono assicurati gli eventi che la persona assicurata ha cagionato nei modi seguenti:
 - abuso di alcolici, droghe o farmaci;
 - suicidio o tentato suicidio;
 - partecipazione a scioperi o disordini;
 - partecipazione a competizioni o allenamenti con veicoli, nonché utilizzo di veicoli su circuiti di gara o di allenamento per altri motivi;
 - partecipazione ad atti temerari, con i quali la persona assicurata si espone consapevolmente a un pericolo come ad esempio immersioni a una profondità superiore a 40 metri, canyoning, bungee jumping, parapendio, arrampicate, alpinismo e tour in montagna a partire da una quota di 5'000 metri, partecipazione a spedizioni ecc.;
 - azioni/omissioni gravemente negligenti o intenzionali;
 - crimini o delitti perpetrati o tentati.
- Non sono assicurati i seguenti eventi e le relative conseguenze: eventi bellici, atti terroristici, disordini di ogni genere, catastrofi naturali e incidenti con sostanze radioattive, biologiche o chimiche.

- Non sono assicurati i seguenti eventi e le relative conseguenze: epidemie e pandemie, ad eccezione di quanto espressamente previsto alla cifra II A: Spese di annullamento, alla cifra II B: Assistenza medica, alla cifra II C: Assistenza viaggio e alla cifra II H: Spese di cura all'estero.
- Non sono assicurati gli eventi verificatisi in nazioni o regioni in cui le autorità svizzere (il Dipartimento federale degli affari esteri DFAE, l'Ufficio federale della sanità pubblica UFSP, l'Organizzazione mondiale della sanità OMS) abbiano sconsigliato di recarsi ancor prima della prenotazione del viaggio.
- Non sono assicurate le conseguenze di eventi correlati a ordini delle autorità come ad es. chiusure di aeroporti, dello spazio aereo o di strade, misure di quarantena (ad eccezione di quanto espressamente previsto alla cifra II A: Spese di annullamento e alla cifra II C: Assistenza viaggio) o di polizia, ordinanze ecc.

Spese di annullamento

- Non sussiste in particolare alcuna copertura assicurativa in caso di "difficile processo di guarigione" cioè, tra l'altro, per malattie o conseguenze di un infortunio, di un'operazione o di un intervento medico che sussistevano già al momento di prenotare il viaggio o di stipulare l'assicurazione e la cui guarigione non sia avvenuta entro la data del viaggio.
- Non sussiste alcuna copertura assicurativa per disdette di viaggi da parte dell'agenzia di viaggi, ordini delle autorità (ad eccezione di quanto espressamente previsto alla cifra II A: Spese di annullamento) e se l'evento assicurato non è stato immediatamente constatato e attestato da un medico nel momento in cui si è verificato.
- Non sussiste alcuna copertura assicurativa se l'annullamento è causato, secondo le circostanze, da una reazione psichica a un pericolo per la salute, un atto terroristico, un incidente aereo o una catastrofe naturale o è avvenuto sulla base di timori di disordini, eventi bellici, atti terroristici o a causa di aerofobia (paura di volare in aereo).

Assistenza medica

- Non sussiste in particolare alcun diritto a prestazioni se la centrale di emergenza di Allianz Travel non le ha approvate preventivamente.
- Non sussiste alcuna copertura assicurativa per trattamenti ambulatoriali e stazionarie ospedaliere, nonché per le spese di vitto, della perdita di guadagno per interruzione del lavoro e altri danni patrimoniali.
- Non sussiste alcuna copertura assicurativa se la persona assicurata ha intrapreso il viaggio contro le raccomandazioni del governo del paese di residenza in relazione a un'epidemia/pandemia o contro le raccomandazioni delle autorità locali emessi nella destinazione del viaggio.

Assistenza viaggio

- Non sussiste in particolare alcun diritto a prestazioni se la centrale di emergenza di Allianz Travel non le ha approvate preventivamente.
- Non sussiste alcuna copertura assicurativa se l'agenzia di viaggi responsabile non fornisce le prestazioni previste dal contratto o le fornisce solo in parte.
- Non sussiste alcuna copertura assicurativa per le spese di vitto, della perdita di guadagno per interruzione del lavoro e altri danni patrimoniali.
- Non sussiste alcuna copertura assicurativa se la persona assicurata ha intrapreso il viaggio contro le raccomandazioni del governo del paese di residenza in relazione a un'epidemia/pandemia o contro le raccomandazioni delle autorità locali emessi nella destinazione del viaggio.

Assistenza in caso di decesso

- Non sussiste in particolare alcun diritto a prestazioni se la centrale di emergenza di Allianz Travel non le ha approvate preventivamente.

Viaggio sostitutivo

- Non sussiste in particolare alcun diritto a prestazioni se il rimpatrio o il viaggio di rientro fuori programma della persona assicurata non è stato disposto dalla centrale di emergenza di Allianz Travel.

Ritardo del volo

- Non sussiste in particolare alcun diritto a prestazioni se la compagnia aerea non fornisce le prestazioni previste dal contratto o le fornisce solo in parte.
- Non sussiste alcun diritto a prestazioni se il ritardo è imputabile alla persona assicurata stessa.

Spese di cura all'estero

- Non sussiste in particolare alcun diritto a prestazioni per gli infortuni già verificatisi e le malattie già manifestatesi al momento della stipulazione dell'assicurazione né per le relative conseguenze, complicazioni, peggioramenti o ricadute, nonché nel caso di malattie croniche e recidive, indipendentemente dal fatto che la persona assicurata ne fosse o meno a conoscenza al momento della stipulazione dell'assicurazione.
- Non sussiste alcuna copertura assicurativa per infortuni e malattie che si verificano durante il viaggio intrapreso contro le raccomandazioni del governo del paese di residenza in relazione a un'epidemia/pandemia o contro le raccomandazioni delle autorità locali emessi nella destinazione del viaggio.

Esclusione franchigia per veicoli a noleggio (CDW)

- Non sussiste in particolare alcun diritto a prestazioni per danni causati da negligenza grave da parte del conducente.
- Non sussiste alcun diritto a prestazioni per danni correlati a una violazione contrattuale nei confronti del noleggiatore.
- Non sussiste alcun diritto a prestazioni per danni per i quali l'assicurazione che fornisce la prestazione non prevede una franchigia.

Protezione contanti e conti

- Non sussiste in particolare alcun diritto a prestazioni per i danni derivanti da un impiego abusivo di carte di debito, credito o cliente, dispositivi mobili o PIN, TAN o altri dati identificativi o di legittimazione, nonché di una firma digitale o di documenti autentici del titolare o di legittimazione, che siano venuti in possesso o a conoscenza di un terzo già prima della presentazione della proposta o che siano stati persi dalla persona assicurata.

Soccorso stradale e incidente

- Non sussiste in particolare alcun diritto a prestazioni se la centrale di emergenza di Allianz Travel non le ha approvate preventivamente o se l'assistenza stradale o il treno non sono stati organizzati dalla centrale di emergenza di Allianz Travel.

Quali sono gli obblighi dello/della stipulante e delle persone assicurate?

L'elenco seguente comprende soltanto gli obblighi più comuni. Ulteriori obblighi sono indicati nelle Condizioni generali di assicurazione e nella LCA.

Tutte le componenti assicurative

- In ogni caso la persona assicurata ha l'obbligo di intraprendere tutto quanto possa contribuire a ridurre e accertare il danno; nel caso dei danni dovuti a malattia o infortunio la persona assicurata deve provvedere a dispensare i medici curanti dal segreto professionale nei confronti di Allianz Travel.
- Se la persona avente diritto viola i propri obblighi, Allianz Travel può rifiutare o ridurre le proprie prestazioni.

Spese di annullamento

- Quando si verifica l'evento assicurato, la prestazione prenotata presso l'agenzia di viaggi o il locatore/organizzatore del corso deve essere annullata senza indugio, notificando poi il sinistro ad Allianz Travel per iscritto (per l'indirizzo di contatto cfr. CGA cifra I 11) allegando i necessari documenti (cfr. CGA cifra II A 6).

Assistenza medica / Assistenza viaggio / Assistenza in caso di decesso / Soccorso stradale e incidente

- Quando si verifica l'evento assicurato deve essere informata senza indugio la centrale di emergenza di Allianz Travel, ottenendo il consenso ad eventuali misure di assistenza o all'assunzione dei relativi costi. La centrale di emergenza di Allianz Travel è disponibile 24 ore su 24: Telefono +41 44 202 00 00, fax +41 44 283 33 33. Lo stesso vale per il consenso a trattamenti nel reparto privato nell'ambito della copertura Spese di cura all'estero.

Spese di ricerca e recupero / Viaggio sostitutivo / Ritardo del volo / Spese di cura all'estero / Esclusione franchigia per veicoli a noleggio (CDW) / Protezione contanti e conti

- Quando si verifica l'evento assicurato, il sinistro deve essere notificato senza indugio per iscritto ad Allianz Travel allegando i documenti necessari indicati nelle Disposizioni particolari relative alle singole componenti assicurative (per l'indirizzo di contatto cfr. CGA cifra I 11).

Protezione giuridica

La necessità di assistenza legale va comunicata il più presto possibile alla CAP Protezione giuridica, Servizio grandi clienti, Casella postale, 8010 Zurigo, telefono +41 58 358 09 09, fax +41 58 358 09 10, capoffice@cap.ch, riferimento Z75.1.685.643.

A quanto ammonta il premio?

L'ammontare del premio dipende dai rischi assicurati e dalla copertura concordata. L'ammontare del premio viene definito nella proposta ed è indicato nella polizza dell'assicurazione.

Quando inizia e quando termina l'assicurazione?

Inizio e fine delle assicurazioni con una durata inferiore a un anno (assicurazioni di breve durata) sono definiti nella proposta e indicati nella polizza assicurativa.

Come avviene il trattamento dei dati da parte di Allianz Travel?

Per il trattamento di dati personali, che costituiscono una base imprescindibile per l'attività assicurativa, Allianz Travel si attiene alle disposizioni della legge federale sulla protezione dei dati (LPD). Se necessario, mediante il modulo di notifica del sinistro Allianz Travel richiede alla persona assicurata il consenso al trattamento dei dati.

I dati personali trattati da Allianz Travel comprendono i dati rilevanti per la stipulazione del contratto nonché per la sua esecuzione e per la gestione del sinistro. In primo luogo vengono trattati i dati concernenti gli stipulanti o le persone assicurate, come risultano dalla proposta di assicurazione e dalla notifica di sinistro. Nell'interesse di tutti gli stipulanti, a volte avviene anche uno scambio di dati con gli assicuratori precedenti e i riassicuratori in Svizzera e all'estero. Inoltre, Allianz Travel tratta i dati personali anche in relazione all'ottimizzazione di prodotti e per i propri scopi di marketing.

Al fine di offrire una copertura assicurativa a condizioni convenienti, i servizi di Allianz Travel sono in parte forniti da imprese giuridicamente autonome in Svizzera e all'estero. A tale riguardo può trattarsi di società del Gruppo Allianz o di partner di cooperazione. Nell'ambito dello scopo del rapporto contrattuale Allianz Travel ha necessità di trasmettere i dati sia all'interno che all'esterno del Gruppo.

Allianz Travel custodisce i dati in forma elettronica o fisica, conformemente alle disposizioni di legge.

In base alla LPD, le persone i cui dati vengono trattati da Allianz Travel possono informarsi su quali siano i loro dati che vengono trattati da Allianz Travel; hanno inoltre il diritto di chiedere la rettifica dei dati incorretti.

Panoramica delle prestazioni assicurative

| Componenti assicurative | Prestazioni assicurative | Somma assicurata massima | |
|--|---|-----------------------------|-------------------------------|
| A Spese di annullamento | Assunzione delle spese di annullamento in caso di annullamento del viaggio oppure delle spese di viaggio supplementari in caso di ritardo della partenza. | per evento | come da polizza |
| B Assistenza medica | Organizzazione e assunzione dei costi per il trasporto all'ospedale più vicino, il rimpatrio in un ospedale del luogo di domicilio, il viaggio di rientro fuori programma nel luogo di domicilio senza assistenza medica, la custodia dei figli minorenni che partecipano al viaggio o il viaggio per fare visita alla persona ricoverata. Per determinate prestazioni l'importo della copertura è limitato. | per evento | illimitata |
| C Assistenza viaggio | Organizzazione e assunzione dei costi per il viaggio di rientro fuori programma, il viaggio di rientro temporaneo o il proseguimento del viaggio. Per determinate prestazioni l'importo della copertura è limitato. | per evento | illimitata |
| D Assistenza in caso di decesso | Organizzazione e assunzione dei costi per la cremazione e il rimpatrio della bara o dell'urna oppure assunzione dei costi per l'alloggio delle persone partecipanti al viaggio in caso di sepoltura sul posto. | per evento | illimitata |
| E Spese di ricerca e recupero | Assunzione delle spese di ricerca e recupero. | per evento | CHF 30'000.– |
| F Viaggio sostitutivo | Risarcimento sotto forma di un buono di viaggio di valore equivalente al pacchetto prenotato originariamente. | per evento | come da polizza |
| G Ritardo del volo | Assunzione delle spese supplementari per albergo, cambio di prenotazione e telefonate. | per evento | CHF 2'000.– |
| H Spese di cura all'estero | Assunzione delle spese di cura per interventi medici d'urgenza durante il viaggio che non siano coperte dall'assicurazione sanitaria o assicurazione infortuni. Per determinate prestazioni l'importo della copertura è limitato. | per evento | CHF 1'000'000.– |
| J Esclusione franchigia per veicoli a noleggio (CDW) | Assunzione dei costi della franchigia dovuta per contratto a seguito di un sinistro al veicolo noleggiato. | per evento | CHF 10'000.– |
| K Protezione contanti e conti | Assunzione dei danni patrimoniali causati da terzi durante un viaggio all'estero. | per evento | CHF 2'000.– |
| L Soccorso stradale e incidente | Organizzazione e assunzione dei costi per soccorso stradale, traino e recupero di un veicolo a motore. Per determinate prestazioni l'importo della copertura è limitato. | per evento | illimitata |
| M Protezione giuridica | Assunzione di prestazioni di protezione giuridica in relazione a viaggi al di fuori della Svizzera e del Principato del Liechtenstein. | per caso Europa Mondo | CHF 250'000.– CHF 50'000.– |

Panoramica delle prestazioni di servizio senza assunzione delle spese

| N | Componenti di servizio | Prestazioni di servizio |
|---|--|--|
| 1 | Travel Hotline | Informazioni telefoniche su regolamenti di viaggio, intermediazione di ospedali, medici e assistenza legale all'estero, nonché consulenza per problemi sanitari o quotidiani durante il viaggio. |
| 2 | Servizio di consulenza medica 24 ore su 24 | Informazioni telefoniche in caso di piccoli problemi sanitari durante il viaggio. |
| 3 | Anticipo delle spese ospedaliere | Anticipo delle spese in caso di ricovero ospedaliero al di fuori dello stato di domicilio. |
| 4 | Servizio blocco carte di credito e carte clienti | Blocco di carte bancarie e postali, carte di credito e carte clienti. |
| 5 | Home Care | Intermediazione di numeri telefonici di artigiani in caso di emergenza presso il domicilio. |

Indirizzo di contatto per i reclami

Allianz Travel
Gestione reclami
Richtiplatz 1
Casella postale
8304 Wallisellen

Condizioni generali di assicurazione (CGA)

La copertura assicurativa della AWP P&C S.A., Saint-Ouen (Parigi), succursale di Wallisellen (Svizzera), di seguito detta Allianz Travel, è definita dalla polizza assicurativa e dalle seguenti Condizioni generali di assicurazione (CGA).

| | | |
|-----|--|----|
| I | Disposizioni comuni per tutte le componenti assicurative | 5 |
| II | Disposizioni particolari delle singole componenti assicurative | 6 |
| A | Spese di annullamento | 6 |
| B | Assistenza medica | 7 |
| C | Assistenza viaggio | 8 |
| D | Assistenza in caso di decesso | 9 |
| E | Spese di ricerca e recupero | 10 |
| F | Viaggio sostitutivo | 10 |
| G | Ritardo del volo | 10 |
| H | Spese di cura all'estero | 10 |
| J | Esclusione franchigia per veicoli a noleggio (CDW) | 11 |
| K | Protezione contanti e conti | 12 |
| L | Soccorso stradale e incidente | 12 |
| M | Protezione giuridica | 13 |
| III | Disposizioni particolari delle singole componenti di servizio | 14 |
| N | Prestazioni di servizio senza assunzione delle spese | 14 |

I Disposizioni comuni per tutte le componenti assicurative

Le Disposizioni comuni per tutte le componenti assicurative valgono soltanto se le Disposizioni particolari delle singole componenti assicurative o di servizio non prevedono nulla di diverso.

1 Persone assicurate

- 1.1 È/sono assicurata/e la/e persona/e indicata/e nella polizza di assicurazione.
- 1.2 Sono assicurate le persone secondo la cifra I 1.1 con domicilio permanente in Svizzera, nonché le persone residenti all'estero se hanno prenotato il loro viaggio in Svizzera.

2 Validità territoriale

Con riserva delle disposizioni di tenore diverso nelle Disposizioni particolari delle singole componenti assicurative o di servizio, l'assicurazione vale in tutto il mondo o nella sola Europa, secondo l'assicurazione stipulata e le indicazioni nella polizza assicurativa.

3 Eventi e prestazioni non assicurati

- 3.1 Non sono assicurati gli eventi che si sono già verificati al momento della stipulazione del contratto, della prenotazione del viaggio o dell'utilizzo della prestazione prenotata o il cui verificarsi era prevedibile per la persona assicurata al momento della stipulazione del contratto o dell'utilizzo della prestazione prenotata.
- 3.2 Non sono assicurati gli eventi che la persona assicurata ha cagionato nei modi seguenti:
- abuso di alcolici, droghe o farmaci;
 - suicidio o tentato suicidio;
 - partecipazione a scioperi o disordini;
 - partecipazione a competizioni o allenamenti con veicoli, nonché utilizzo di veicoli su circuiti di gara o di allenamento per altri motivi;
 - partecipazione ad atti temerari, con i quali la persona assicurata si espone consapevolmente a un pericolo come ad esempio immersioni a una profondità superiore a 40 metri, canyoning, bungee jumping, parapendio, arrampicate, alpinismo e tour in montagna a partire da una quota di 5'000 metri, partecipazione a spedizioni ecc.;
 - azioni/omissioni gravemente negligenti o intenzionali;
 - crimini o delitti perpetrati o tentati.
- 3.3 Non sono assicurati i seguenti eventi e le relative conseguenze: eventi bellici, atti terroristici, disordini di ogni genere, catastrofi naturali e incidenti con sostanze radioattive, biologiche o chimiche.
- 3.4 Non sono assicurati i seguenti eventi e le relative conseguenze: epidemie e pandemie, ad eccezione di quanto espressamente previsto alla cifra II A: Spese di annullamento, alla cifra II B: Assistenza medica, alla cifra II C: Assistenza viaggio e alla cifra II H: Spese di cura all'estero.
- 3.5 Non sono assicurati gli eventi verificatisi in nazioni o regioni in cui le autorità svizzere (il Dipartimento federale degli affari esteri DFAE, l'Ufficio federale della sanità pubblica UFSP, l'Organizzazione mondiale della sanità OMS) abbiano sconsigliato di recarsi ancor prima della prenotazione del viaggio.

- 3.6 Non sono assicurate le conseguenze di eventi correlati a ordini delle autorità come ad es. chiusure di aeroporti, dello spazio aereo o di strade, misure di quarantena (ad eccezione di quanto espressamente previsto alla cifra II A: Spese di annullamento e alla cifra II C: Assistenza viaggio) o di polizia, ordinanze ecc.

- 3.7 Non sono assicurati i viaggi il cui scopo è un trattamento medico.

- 3.8 Non sono assicurati gli eventi nei quali il perito (esperto, medico ecc.) è un diretto beneficiario oppure è un consanguineo o un parente acquisito della persona assicurata.

- 3.9 Non sono assicurati gli eventi correlati a sanzioni economiche, commerciali o finanziarie, nonché a embarghi della Svizzera, i quali siano direttamente applicabili alle parti contrattuali e siano in contrasto con la copertura assicurativa. Questo vale anche per le sanzioni economiche, commerciali o finanziarie, nonché per gli embarghi decisi dalle Nazioni Unite, dall'Unione Europea o dagli Stati Uniti d'America, a condizione che non vi si oppongano norme giuridiche svizzere.

- 3.10 Non sono assicurati gli oneri in relazione a un evento assicurato, ad es. i costi per riacquistare le cose assicurate o per fini di polizia.

- 3.11 Non sono assicurati i costi in relazione a rapimenti.

4 Obblighi in caso di sinistro

- 4.1 La persona assicurata ha l'obbligo di intraprendere tutto ciò che può contribuire a ridurre e accertare il danno.
- 4.2 La persona assicurata ha l'obbligo di adempiere integralmente tutti i suoi obblighi contrattuali o legali di comunicazione, informazione o comportamento (tra cui la comunicazione immediata dell'evento assicurato all'indirizzo di contatto menzionato alla cifra I 11).
- 4.3 Se il danno si è verificato in seguito a malattia o infortunio, la persona assicurata deve dispensare i medici curanti dal segreto professionale nei confronti di Allianz Travel.
- 4.4 Se la persona assicurata può fare valere le prestazioni fornite da Allianz Travel anche nei confronti di terzi, deve tutelare tali diritti e cederli ad Allianz Travel.
- 4.5 I moduli per la notifica di sinistri sono disponibili sul nostro sito web: www.allianz-travel.ch/sinistro

5 Violazione degli obblighi

Se la persona avente diritto viola i propri obblighi, Allianz Travel può rifiutare o ridurre le proprie prestazioni.

6 Definizioni

- 6.1 Persone vicine
Sono persone vicine:
- i familiari (coniuge, genitori, figli, suoceri, nonni e fratelli);
 - il/la convivente, come pure i suoi genitori e figli;
 - le persone che assistono i figli minorenni che non partecipano al viaggio oppure i familiari bisognosi di cure;
 - gli amici stretti, con i quali si hanno frequenti contatti.
- 6.2 Svizzera
La validità territoriale Svizzera comprende la Svizzera e il Principato del Liechtenstein.

- 6.3 Europa
La validità territoriale Europa comprende tutti gli Stati facenti parte del continente europeo, come pure le isole del Mediterraneo e le Canarie, Madera, nonché gli Stati extra-europei rivieraschi del Mediterraneo. La frontiera orientale a nord della Turchia è costituita dagli Stati Azerbaigian, Armenia e Georgia, nonché dal crinale degli Urali.
- 6.4 Viaggio
Sono considerate come viaggio la permanenza della durata di oltre un giorno fuori dal domicilio abituale o la permanenza di breve durata in un luogo distante almeno 30 km dal domicilio a norma del diritto civile, con esclusione del tragitto per recarsi al/tornare dal lavoro. La durata complessiva di un viaggio secondo le presenti CGA è limitata a un massimo di 122 giorni.
- 6.5 Agenzia di viaggi
Per agenzie di viaggi (organizzatori del viaggio, operatori turistici, compagnie aeree, autonoleggi, alberghi, organizzatori di corsi ecc.) si intendono tutte le imprese che sulla base di un contratto con la persona assicurata forniscono servizi di viaggio con e per la stessa.
- 6.6 Mezzi di trasporti pubblici
Sono considerati mezzi di trasporti pubblici tutti i mezzi di spostamento che circolano regolarmente in base a un orario e per il cui utilizzo è necessario acquistare un biglietto di viaggio. Taxi, automobili a noleggio e aerei non sono considerati mezzi di trasporti pubblici.
- 6.7 Malattia grave / infortunio grave
Le malattie o gli infortuni sono considerati gravi quando ne deriva un'incapacità lavorativa temporanea o illimitata o un'incapacità imperativa di viaggiare.
- 6.8 Epidemia
Una malattia contagiosa riconosciuta come epidemia dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) o una pubblica autorità governativa nel paese di residenza della persona assicurata o in quello di destinazione del viaggio.
- 6.9 Pandemia
Un'epidemia riconosciuta come una pandemia dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) o una pubblica autorità governativa nel paese di residenza della persona assicurata o in quello di destinazione del viaggio.
- 6.10 Quarantena
Confinamento obbligatorio (compreso l'isolamento ordinato), destinato a fermare la diffusione di una malattia contagiosa alla quale la persona assicurata o un compagno di viaggio potrebbe essere stato esposto.
- 6.11 Infortunio
È considerato infortunio qualsiasi influxo dannoso, improvviso e involontario, esercitato sul corpo umano da un fattore esterno straordinario.
- 6.12 Incidente con un veicolo a motore
Per incidente al veicolo a motore si intende un danno al veicolo assicurato causato da un evento improvviso e violento agente dall'esterno, a causa del quale la continuazione del viaggio diventa impossibile o non è più consentita per legge. La definizione comprende in particolare eventi come tamponamento, scontro, ribaltamento, caduta, impantamento, affondamento.
- 6.13 Guasto o panne
Si considera guasto o panne qualsiasi malfunzionamento improvviso e imprevisto del veicolo assicurato, dovuto ad un difetto elettrico o meccanico, che renda impossibile la continuazione del viaggio o a causa del quale non sia più consentito per legge proseguire il viaggio. Sono equiparati a un guasto: difetto degli pneumatici, mancanza di carburante, chiave del veicolo rimasta chiusa a bordo dello stesso e batteria scarica. La perdita o il danneggiamento della chiave del veicolo o il rifornimento con il carburante sbagliato non sono considerati guasti e non sono assicurati.
- 6.14 Catastrofe naturale
Evento naturale di gravità eccezionale che, immediatamente e nel luogo interessato dall'evento, mette a rischio la vita di numerose persone e procura ingenti danni materiali alle infrastrutture pubbliche.
- 6.15 Eventi naturali
Sono considerati eventi naturali i danni verificatisi a causa di fenomeni naturali come piene, inondazioni, tempeste (vento ad almeno 75 km/h), grandine, slavine, pressione della neve, caduta di massi/sassi, frane. I danni causati da terremoti o eruzioni vulcaniche non sono considerati eventi naturali.
- 6.16 Ordine delle autorità
Un ordine delle autorità è un'istruzione di diritto pubblico impartita da un'autorità (Confederazione, cantone o comune) a una persona fisica o giuridica concernente il comportamento da tenere (azione, tolleranza, omissione). Alcuni esempi di ordini delle autorità sono chiusure di aeroporti, dello spazio aereo o di strade, misure di quarantena o di polizia, ordinanze ecc.
- 6.17 Valori pecuniari
Si considerano valori pecuniari: contanti, carte di credito, titoli, libretti di risparmio, metalli preziosi (come riserve, lingotti o articoli commerciali), monete, medaglie, pietre preziose e perle sciolte.
- 6.18 Dispositivi mobili
Dispositivi elettronici per la trasmissione, mobile e indipendente da reti, di dati, voce e immagini e la navigazione, i quali per dimensioni e peso possono essere trasportati senza notevole sforzo fisico e quindi essere utilizzati in mobilità. Come dispositivi mobili secondo le presenti CGA sono considerati telefoni cellulari, tablet e notebook.

7 Assicurazione multipla e diritti nei confronti di terzi

- 7.1 Nel caso di un'assicurazione multipla (facoltativa od obbligatoria), Allianz Travel fornisce le prestazioni a titolo sussidiario, fatta salva un'eventuale clausola identica dell'altro contratto di assicurazione. In tal caso vengono applicate le disposizioni di legge in materia di doppia assicurazione.
- 7.2 Se una persona assicurata ha un diritto derivante da un altro contratto di assicurazione (facoltativa od obbligatoria), la copertura è limitata alla parte delle prestazioni di Allianz Travel che eccede quella dell'altro contratto di assicurazione. Complessivamente i costi vengono risarciti una sola volta.
- 7.3 Se Allianz Travel ha fornito prestazioni nonostante l'esistenza di una fattispecie di sussidiarietà, esse valgono come acconto e la persona assicurata o beneficiaria cede in pari misura ad Allianz Travel i propri diritti nei confronti di terzi (assicurazione facoltativa od obbligatoria).
- 7.4 Se la persona assicurata o avente diritto è stata risarcita da un terzo responsabile civilmente o dall'assicuratore di quest'ultimo, decade il diritto all'indennizzo previsto dal presente contratto. Se Allianz Travel è stata citata al posto della parte responsabile, la persona assicurata o avente diritto deve cedere le proprie pretese civili fino a concorrenza dell'indennizzo ottenuto da Allianz Travel.

8 Prescrizione

I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal verificarsi dell'evento che comporta l'obbligo di prestazione.

9 Foro competente e diritto applicabile

- 9.1 Per le azioni legali nei confronti di Allianz Travel si può adire il tribunale competente per la sede della società o per il domicilio svizzero della persona assicurata o avente diritto.
- 9.2 A integrazione delle presenti disposizioni si applica la legge federale sul contratto di assicurazione (LCA).

10 Gerarchia delle norme

- 10.1 Le Disposizioni particolari delle singole componenti assicurative hanno la priorità rispetto alle Disposizioni comuni per tutte le componenti assicurative.
- 10.2 In caso di differenze linguistiche tra le CGA in francese, italiano, inglese e tedesco, in caso di dubbio fa fede sempre la versione tedesca.

11 Indirizzo di contatto

Allianz Travel
Richtplatz 1
Casella postale
8304 Wallisellen
info.ch@allianz.com

II Disposizioni particolari delle singole componenti assicurative

A Spese di annullamento

1 Somma assicurata

La somma assicurata è indicata nella polizza assicurativa.

2 Validità temporale

La copertura assicurativa inizia il giorno di emissione della polizza assicurativa e termina con l'inizio del viaggio assicurato. Per inizio del viaggio si intende la salita sul mezzo di trasporto prenotato e/o, qualora non sia stato riservato alcun mezzo di trasporto, l'arrivo presso l'alloggio prenotato (albergo, appartamento di vacanza ecc.).

3 Eventi assicurati

- 3.1 Malattia grave, infortunio grave, decesso, complicazioni della gravidanza
- 3.1.1 Malattia grave (inclusa una malattia epidemica o pandemica diagnosticata come, ad es., il COVID-19), infortunio grave, complicazioni della gravidanza o decesso di una delle seguenti persone, qualora l'evento in questione sia subentrato dopo la prenotazione o la stipulazione dell'assicurazione:

- della persona assicurata;
 - di un/una compagno/a di viaggio, che ha prenotato il medesimo viaggio e lo annulla;
 - di una persona vicina all'assicurato, che non partecipa al viaggio;
 - del sostituto sul posto di lavoro, se la presenza della persona assicurata è indispensabile.
- Se più persone assicurate hanno prenotato lo stesso viaggio, esso può essere annullato al massimo da sei persone, se una persona assicurata partecipante al viaggio lo annulla a causa di uno degli eventi summenzionati.
- 3.1.2 In caso di malattie psichiche la copertura assicurativa sussiste soltanto se
- uno psichiatra attesta l'incapacità di viaggiare e l'incapacità lavorativa e
 - l'incapacità lavorativa è documentata anche presentando un attestato dell'assenza rilasciato dal datore di lavoro.
- 3.1.3 In caso di malattia cronica, la copertura assicurativa sussiste soltanto se il viaggio deve essere annullato a causa di un inatteso e acuto peggioramento attestato da un certificato medico. Ciò a condizione che si possa dimostrare che, al momento di prenotare il viaggio o di stipulare l'assicurazione, lo stato di salute fosse stabile e la persona in grado di viaggiare.
- 3.2 Gravidanza
- In caso di gravidanza della persona assicurata o di una persona che partecipa al viaggio, la copertura assicurativa sussiste soltanto se la gravidanza è subentrata dopo la prenotazione del viaggio rispettivamente dopo la data di stipulazione dell'assicurazione e la data del viaggio di rientro è posteriore alla 24^a settimana di gravidanza oppure se la gravidanza è subentrata dopo la prenotazione del viaggio rispettivamente dopo la data di stipulazione dell'assicurazione e per il luogo di destinazione del viaggio è prescritta una vaccinazione che costituisce un rischio per il feto.
- 3.3 Quarantena
- Se la persona assicurata o un compagno di viaggio viene messo in quarantena prima del viaggio per ordine o altra richiesta del governo o di un'autorità pubblica in base al sospetto che la persona assicurata o un compagno di viaggio sia stato esposto a una malattia contagiosa (inclusa una malattia epidemica o pandemica come, ad es., il COVID-19), E' esclusa una quarantena che si applica in generale o estensivamente a una parte o a tutta una popolazione o area geografica, o che si applica nel luogo di partenza, di destinazione del viaggio o nelle tappe intermedie.
- 3.4 Danni ai beni presso il domicilio
- Se, presso il domicilio abituale, i beni di una persona assicurata subiscono gravi danni in seguito a furto, incendio, acqua o eventi naturali e pertanto la presenza di tale persona a casa risulta indispensabile.
- 3.5 Ritardo o avaria del mezzo di trasporto pubblico per il viaggio di andata
- Se l'inizio del viaggio prenotato risulta impossibile a causa del ritardo o dell'avaria del mezzo di trasporto pubblico da utilizzare per raggiungere il luogo di partenza previsto nel programma di viaggio.
- 3.6 Avaria del veicolo durante il viaggio di andata a seguito di guasto o incidente
- Se, durante il viaggio diretto di andata fino al luogo di partenza previsto nel programma di viaggio, il veicolo privato utilizzato o il taxi non possono circolare a causa di un guasto o di un incidente. I contrattempi dovuti alla chiave o al carburante non sono assicurati.
- 3.7 Sciopero
- Se lo svolgimento del viaggio è reso impossibile da uno sciopero (esclusi gli scioperi dell'agenzia di viaggi o dei suoi fornitori di servizi).
- 3.8 Pericoli nel luogo di destinazione
- Se eventi bellici, atti terroristici o disordini di qualsiasi tipo mettono a rischio la vita della persona assicurata nel luogo di destinazione e se autorità svizzere (Dipartimento federale degli affari esteri) sconsigliano di effettuare il viaggio.
- 3.9 Catastrofe naturale
- Se una catastrofe naturale nel luogo di destinazione mette a repentaglio la vita della persona assicurata.
- 3.10 Disoccupazione/inizio inaspettato di un'attività lavorativa
- Se la persona assicurata negli ultimi 30 giorni prima della partenza inizia inaspettatamente un'attività lavorativa rispettivamente se l'inizio imprevisto dell'attività lavorativa rientra nel periodo di viaggio o senza colpa propria, la persona assicurata viene licenziata durante gli ultimi 30 giorni prima dell'inizio del viaggio.
- 3.11 Citazione a comparire da parte delle autorità
- Se la persona assicurata riceve inaspettatamente da un tribunale una convocazione come testimone o come giurato. La data dell'udienza deve cadere nel periodo del viaggio.
- 3.12 Furto del passaporto o della carta d'identità
- Se alla persona assicurata viene rubato il passaporto o la carta d'identità immediatamente prima della partenza e quindi non è più possibile iniziare il viaggio. Avvertenza: in diversi aeroporti ci sono uffici per ottenere un passaporto provvisorio.

4 Prestazioni assicurate

- 4.1 Spese di annullamento
- Se in seguito ad un evento assicurato la persona assicurata annulla il contratto con l'agenzia di viaggi, Allianz Travel si assume le spese di annullamento dovute come da contratto, sino a concorrenza della somma assicurata convenuta. Le spese fatturate alla persona assicurata per i cambi di prestazione effettuati prima dell'annullamento vengono assunte solo se il relativo cambio è riconducibile a un evento assicurato secondo la cifra II A 3. Non viene pagato nessun indennizzo per spese, tasse o diminuzioni patrimoniali in relazione alla perdita o scadenza di miglia aeree, vincite di premi o altri diritti di utilizzo (time-sharing ecc.).
- 4.2 Ritardo della partenza
- Se la persona assicurata parte in ritardo a causa di un evento assicurato, Allianz Travel si assume, invece delle spese di annullamento e al massimo fino a concorrenza di tali spese:
- le spese di viaggio supplementari causate dal ritardo della partenza;
 - le spese per la parte di soggiorno di cui non si è usufruito, in proporzione al prezzo del viaggio assicurato (senza costi di trasporto); il giorno di arrivo conta come giorno utilizzato.
- 4.3 Protezione dei biglietti per eventi
- Se a causa di un evento assicurato la persona assicurata non può utilizzare i biglietti per un evento, i relativi costi sono coperti. Non si applica la definizione di viaggio secondo la cifra I 6.4.
- 4.4 Le spese sostenute per tasse amministrative eccessive o ripetute, nonché per premi assicurativi non vengono rimborsate.

5 Eventi e prestazioni non assicurati (a integrazione della cifra I 3)

- 5.1 Se una malattia o le conseguenze di un infortunio, di un'operazione o di un intervento medico sussistevano già al momento di prenotare il viaggio o di stipulare l'assicurazione e la guarigione non è avvenuta entro la data del viaggio. Se le conseguenze di un'operazione/intervento medico già programmata/o alla prenotazione del viaggio o alla stipulazione dell'assicurazione, ma eseguita/o soltanto successivamente, non risultano risolte entro la data del viaggio.
- 5.2 Se un evento elencato alle cifre II A 3.1 e II A 3.2 non è stato immediatamente accertato da un medico nel momento in cui si è verificato e attestato mediante un certificato medico con diagnosi.
- 5.3 Se l'agenzia di viaggi non è in grado di fornire integralmente le prestazioni contrattuali o può fornirle solo in parte, disdice il viaggio o dovrebbe disdirlo sulla base delle circostanze concrete. Tali circostanze concrete, che comportano la disdetta del viaggio, sono, tra l'altro, le raccomandazioni del Dipartimento federale degli affari esteri di evitare di recarsi nella zona interessata.
- 5.4 Se ordini delle autorità competenti rendono impossibile la regolare esecuzione del viaggio prenotato, ad eccezione di quanto espressamente previsto alla cifra II A 3.3.
- 5.5 Non sono assicurate le spese di annullamento se l'annullamento è causato, secondo le circostanze, da una reazione psichica a un pericolo per la salute, un atto terroristico, un incidente aereo o una catastrofe naturale o è avvenuto sulla base di timori di disordini, eventi bellici, atti terroristici o a causa di aerofobia (paura di volare in aereo).

6 Obblighi in caso di sinistro (a integrazione della cifra I 4)

- 6.1 Per potersi avvalere delle prestazioni di Allianz Travel, al verificarsi dell'evento assicurato, la persona assicurata o avente diritto è tenuta ad annullare immediatamente la prestazione prenotata presso l'agenzia di viaggi o il locatore/organizzatore del corso.
- 6.2 In caso di sinistro devono essere presentati ad Allianz Travel per iscritto i seguenti documenti (cfr. cifra I 11):
- moduli per la notifica di sinistri sono disponibili sul nostro sito web: www.allianz-travel.ch/sinistro
 - prova d'assicurazione o copia della polizza;
 - fattura delle spese di annullamento;
 - conferma di prenotazione;
 - documenti o certificati ufficiali che attestino il verificarsi del sinistro (ad es. certificato medico dettagliato con diagnosi, certificato del datore di lavoro, rapporto di polizia ecc.).

B Assistenza medica

1 Somma assicurata

La somma assicurata è indicata nella panoramica delle prestazioni assicurative.

2 Eventi assicurati

Malattia grave, infortunio grave, complicazioni della gravidanza o peggioramento inatteso di una malattia cronica

Se durante il viaggio la persona assicurata si ammala gravemente (inclusa una malattia epidemica o pandemica diagnosticata come, ad es., il COVID-19) o subisce un grave infortunio oppure se si verificano complicazioni della gravidanza o un inaspettato peggioramento di una malattia cronica.

3 Prestazioni assicurate

Per potersi avvalere delle prestazioni di Allianz Travel, al verificarsi dell'evento assicurato la persona assicurata o avente diritto deve informare immediatamente la centrale di emergenza di Allianz Travel e ottenere l'autorizzazione per le eventuali misure di assistenza o l'assunzione dei relativi costi. Per quanto concerne le prestazioni sanitarie, la decisione in merito alla necessità di intervenire, a quali misure adottare e quando spetta esclusivamente ai medici di Allianz Travel. La centrale di emergenza di Allianz Travel è disponibile 24 ore su 24 (le conversazioni con la centrale di emergenza vengono registrate):

Telefono +41 44 202 00 00
Fax +41 44 283 33 33

Se, durante un viaggio, la persona assicurata deve interrompere, temporaneamente o definitivamente, il viaggio oppure prolungarlo a causa di un evento assicurato, Allianz Travel si assume le seguenti spese:

- 3.1 Trasporto fino all'ospedale idoneo più vicino
Organizzazione e assunzione dei costi del trasporto fino all'ospedale più vicino idoneo al trattamento sulla base di un referto medico.
- 3.2 Rimpatrio con assistenza medica in un ospedale del luogo di domicilio
Organizzazione e assunzione dei costi di rimpatrio con assistenza medica fino a un ospedale idoneo al trattamento del luogo di domicilio della persona assicurata, se necessario dal punto di vista medico.
- 3.3 Viaggio di rientro fuori programma nel luogo di domicilio senza assistenza medica
Organizzazione e assunzione dei costi di un viaggio di rientro fuori programma nel luogo di domicilio della persona assicurata, sulla base di un referto medico, senza assistenza da parte di personale medico.
- 3.4 Custodia dei figli minorenni che partecipano al viaggio
Organizzazione e assunzione dei costi per il viaggio di andata e ritorno di una persona incaricata della custodia (biglietto ferroviario di 1^a classe, biglietto aereo in classe economica) di figli minorenni che, a causa del rimpatrio o di un viaggio di rientro fuori programma nel luogo di domicilio di entrambi i genitori o dell'unico genitore partecipante al viaggio dovrebbero proseguire il viaggio o rientrare da soli.
- 3.5 Viaggio di visita
Organizzazione e assunzione dei costi di un viaggio di visita (biglietto ferroviario di 1^a classe, biglietto aereo in classe economica, albergo di categoria media) fino a un massimo di CHF 5'000.– per un massimo di due persone vicine per fare visita alla persona assicurata qualora debba essere ricoverata per più di sette giorni oppure si trovi in pericolo di vita.
- 3.6 Quota non utilizzata del viaggio
Se una persona assicurata deve interrompere anticipatamente il viaggio a causa di un evento assicurato, Allianz Travel rimborsa le spese per la parte di viaggio non utilizzata, in proporzione al prezzo del pacchetto assicurato. Il rimborso è limitato all'importo indicato nella polizza assicurativa. Se la polizza assicurativa non indica l'importo, l'indennizzo è limitato all'ammontare delle spese di annullamento assicurate. Non vengono rimborsati i costi del viaggio di rientro originariamente prenotato nonché per l'alloggio originariamente prenotato e non utilizzato, se Allianz Travel si assume le spese per un alloggio sostitutivo. Il diritto alla prestazione decade se, a motivo di un'assicurazione complementare, si ha diritto a un viaggio sostitutivo.
- 3.7 Spese impreviste
Assunzione delle spese supplementari fino a totale di CHF 1'500.– per ogni persona assicurata se, a seguito di un evento assicurato, si rendono necessarie spese impreviste (taxi, alloggio, telefonate ecc.). È prevista un'ulteriore limitazione del risarcimento delle spese telefoniche a un massimo di CHF 200.– nell'ambito di tale limite.
- 3.8 Spese di comunicazione supplementari in caso di rientro ritardato
Assunzione delle spese di comunicazione supplementari (telefonate/pacchetto dati) sostenute, fino a un massimo di CHF 150.– per ogni evento, se la persona assicurata deve prolungare il viaggio a seguito di un evento assicurato.

4 Eventi e prestazioni non assicurati (a integrazione della cifra I 3)

- 4.1 Se la centrale di emergenza di Allianz Travel non ha dato preventivamente il proprio consenso alle prestazioni.
- 4.2 Se la persona assicurata ha intrapreso il viaggio contro le raccomandazioni del governo del paese di residenza in relazione a un'epidemia/pandemia o contro le raccomandazioni delle autorità locali emessi nella destinazione del viaggio.

- 4.3 Spese per le cure ambulatoriali o stazionarie ospedaliere.
- 4.4 Spese per vitto, la perdita di guadagno per interruzione del lavoro e altri danni patrimoniali.

5 Obblighi in caso di sinistro (a integrazione della cifra I 4)

- 5.1 Per poter usufruire delle prestazioni di Allianz Travel, se si verifica un evento assicurato la persona assicurata o avente diritto deve informare immediatamente la centrale di emergenza di Allianz Travel e ottenere l'autorizzazione per le eventuali misure di assistenza o l'assunzione dei relativi costi (cfr. cifra II B 3).
- 5.2 In caso di sinistro devono essere presentati ad Allianz Travel per iscritto i seguenti documenti (cfr. cifra I 11):
 - moduli per la notifica di sinistri sono disponibili sul nostro sito web: www.allianz-travel.ch/sinistro
 - prova d'assicurazione o copia della polizza;
 - conferma di prenotazione;
 - documenti o certificati ufficiali che attestano il verificarsi del sinistro (ad es. certificato medico dettagliato con diagnosi);
 - ricevute per spese impreviste/supplementari.

C Assistenza viaggio

1 Somma assicurata

La somma assicurata è indicata nella panoramica delle prestazioni assicurative.

2 Eventi assicurati

- 2.1 Malattia grave (inclusa una malattia epidemica o pandemica diagnosticata come, ad es., il COVID-19), infortunio grave, decesso, complicazioni della gravidanza o peggioramento inatteso di una malattia cronica durante il viaggio
 - di una persona partecipante al viaggio;
 - di una persona vicina all'assicurato, che non partecipa al viaggio;
 - del sostituto sul posto di lavoro, se la presenza della persona assicurata è indispensabile.

Se la persona che causa l'interruzione, temporanea o definitiva, del viaggio oppure il suo prolungamento a seguito di un evento assicurato non è né un consanguineo né un parente acquisito della persona assicurata, il diritto alle prestazioni sussiste solo se quest'ultima sarebbe costretta a proseguire il viaggio da sola (vale in caso di rientro in seguito all'interruzione del viaggio da parte di un compagno di viaggio).
- 2.2 Danni ai beni presso il domicilio
Se, presso il domicilio abituale, i beni di una persona assicurata subiscono gravi danni in seguito a furto, incendio, acqua o eventi naturali e pertanto la presenza di tale persona a casa risulta indispensabile.
- 2.3 Quarantena
Se la persona assicurata o un compagno di viaggio viene messo in quarantena durante il viaggio per ordine o altra richiesta del governo o di un'autorità pubblica in base al sospetto che la persona assicurata o il compagno di viaggio sia stato esposto a una malattia contagiosa (inclusa una malattia epidemica o pandemica come, ad es., il COVID-19). E' esclusa una quarantena che si applica in generale o estensivamente a una parte o a tutta una popolazione o area geografica, o che si applica nel luogo di partenza, di destinazione del viaggio o nelle tappe intermedie.
- 2.4 Rifiuto del trasporto durante il viaggio o il viaggio di ritorno o rifiuto dell'ingresso nel territorio in caso di sospetta malattia
Se alla persona assicurata o un compagno di viaggio durante il viaggio viene negato il trasporto o l'ingresso nel territorio in caso di sospetto che la persona assicurata o un compagno di viaggio sia affetto da una malattia contagiosa (inclusa una malattia epidemica o pandemica come, ad es., il COVID-19). Sono esclusi i rifiuti dovuti al fatto che la persona assicurata o un compagno di viaggio non ha rispettato o si è rifiutato di rispettare le norme vigenti in materia di viaggio e/o di ingresso nel territorio, o i rifiuti dovuti a restrizioni generali di viaggio e/o di ingresso nel territorio.
- 2.5 Pericoli nel luogo di destinazione
Se disordini, atti terroristici o catastrofi naturali nel luogo di destinazione rendono impossibile il proseguimento del viaggio o costituiscono un pericolo concreto per la vita e i beni della persona assicurata.
- 2.6 Sciopero
Se è dimostrabile che la prosecuzione del viaggio è resa impossibile da scioperi in atto nel luogo di destinazione (esclusi gli scioperi dell'agenzia di viaggi o dei suoi fornitori di servizi).
- 2.7 Avaria del mezzo di trasporto pubblico a causa di guasto o incidente
Se il mezzo di trasporto pubblico prenotato o utilizzato è indisponibile per guasto o incidente e per questo non è garantita per la persona assicurata la possibilità di proseguire il viaggio secondo il programma. Eventuali deviazioni o ritardi dei mezzi di trasporti pubblici prenotati o utilizzati non sono considerati avaria.

- 2.8 Conseguenze del furto di documenti
Se un furto di documenti personali (passaporto, carta d'identità, biglietti di viaggio e voucher alberghieri) rende temporaneamente impossibile la prosecuzione del viaggio o il viaggio di rientro in Svizzera della persona assicurata.

3 Prestazioni assicurate

Per potersi avvalere delle prestazioni di Allianz Travel, al verificarsi dell'evento assicurato la persona assicurata o avente diritto deve informare immediatamente la centrale di emergenza di Allianz Travel e ottenere l'autorizzazione per le eventuali misure di assistenza o l'assunzione dei relativi costi. La centrale di emergenza di Allianz Travel è disponibile 24 ore su 24 (le conversazioni con la centrale di emergenza vengono registrate):

Telefono +41 44 202 00 00
Fax +41 44 283 33 33

Se, durante un viaggio, la persona assicurata deve interrompere, temporaneamente o definitivamente, il viaggio oppure prolungarlo a causa di un evento assicurato, Allianz Travel si assume le seguenti spese:

- 3.1 Viaggio di rientro fuori programma in caso di interruzione anticipata del viaggio o di rientro ritardato
Organizzazione e assunzione delle spese supplementari del viaggio di rientro fuori programma (biglietto ferroviario di 1^a classe, biglietto aereo in classe economica) nel luogo di domicilio della persona assicurata o, se opportuno e ragionevole, le spese di trasporto per il proseguimento del viaggio.
- 3.2 Rientro temporaneo
Organizzazione e assunzione dei costi di un viaggio di rientro temporaneo nel luogo di domicilio della persona assicurata a seguito di un evento secondo la cifra II C 2.1 o II C 2.2. Le spese sostenute per la parte del viaggio non utilizzata non vengono rimborsate.
- 3.3 Spese supplementari in caso di furto di documenti
Organizzazione e assunzione delle spese supplementari per il soggiorno (albergo, spese di trasporto sul posto, spese supplementari per il viaggio di rientro) fino a un massimo di CHF 2'000.– per evento in caso di furto di documenti personali che renda temporaneamente impossibile il proseguimento del viaggio o il viaggio di rientro in Svizzera. L'immediata denuncia del furto al posto di polizia competente è requisito indispensabile. Non è previsto alcun risarcimento di ulteriori spese impreviste.
- 3.4 Quota non utilizzata del viaggio
Se una persona assicurata deve interrompere anticipatamente il viaggio a causa di un evento assicurato, Allianz Travel rimborsa le spese per la parte di viaggio non utilizzata, in proporzione al prezzo del pacchetto assicurato. Il rimborso è limitato all'importo indicato nella polizza assicurativa. Se la polizza assicurativa non indica l'importo, l'indennizzo è limitato all'ammontare delle spese di annullamento assicurate. Non vengono rimborsati i costi del viaggio di rientro originariamente prenotato nonché per l'alloggio originariamente prenotato e non utilizzato, se Allianz Travel si assume le spese per un alloggio sostitutivo.
- 3.5 Spese impreviste
Assunzione delle spese supplementari fino a un totale di CHF 1'500.– per ogni persona assicurata se, a seguito di un evento assicurato, si rendono necessarie spese impreviste (taxi, alloggio, telefonate ecc.). È prevista un'ulteriore limitazione del risarcimento delle spese telefoniche a un massimo di CHF 200.– nell'ambito di tale limite.

4 Eventi e prestazioni non assicurati (a integrazione della cifra I 3)

- 4.1 Se la centrale di emergenza di Allianz Travel non ha dato preventivamente il proprio consenso alle prestazioni.
- 4.2 Se l'agenzia di viaggi non fornisce le prestazioni contrattuali o le fornisce solo in parte, disdice il viaggio o, sulla base delle circostanze concrete, dovrebbe disdirlo o interromperlo. Tali circostanze concrete, che comportano la disdetta o l'interruzione del viaggio, sono, tra l'altro, le raccomandazioni del Dipartimento federale degli affari esteri di evitare di recarsi nella zona interessata.
- 4.3 Se la persona assicurata ha intrapreso il viaggio contro le raccomandazioni del governo del paese di residenza in relazione a un'epidemia/pandemia o contro le raccomandazioni delle autorità locali emessi nella destinazione del viaggio.
- 4.4 Se ordini delle autorità competenti rendono impossibile la regolare esecuzione del viaggio prenotato, ad eccezione di quanto espressamente previsto alla cifra II C 2.3.
- 4.5 Spese per vitto, la perdita di guadagno per interruzione del lavoro e altri danni patrimoniali.

5 Obblighi in caso di sinistro (a integrazione della cifra I 4)

- 5.1 Per poter usufruire delle prestazioni di Allianz Travel, se si verifica un evento assicurato la persona assicurata o avente diritto deve informare

immediatamente la centrale di emergenza di Allianz Travel e ottenere l'autorizzazione per le eventuali misure di assistenza o l'assunzione dei relativi costi (cfr. cifra II C 3).

- 5.2 In caso di sinistro devono essere presentati ad Allianz Travel per iscritto i seguenti documenti (cfr. cifra I 11):
- moduli per la notifica di sinistri sono disponibili sul nostro sito web: www.allianz-travel.ch/sinistro
 - prova d'assicurazione o copia della polizza;
 - conferma di prenotazione;
 - documenti o certificati ufficiali che attestano il verificarsi del sinistro (ad es. certificato medico dettagliato con diagnosi, certificato del datore di lavoro, rapporto di polizia ecc.);
 - ricevute per spese impreviste/supplementari.

D Assistenza in caso di decesso

1 Somma assicurata

La somma assicurata è indicata nella panoramica delle prestazioni assicurative.

2 Evento assicurato

Decesso di una persona assicurata durante il viaggio.

3 Prestazioni assicurate

Per potersi avvalere delle prestazioni di Allianz Travel, al verificarsi dell'evento assicurato la persona assicurata o avente diritto deve informare immediatamente la centrale di emergenza di Allianz Travel e ottenere l'autorizzazione per le eventuali misure di assistenza o l'assunzione dei relativi costi. La centrale di emergenza di Allianz Travel è disponibile 24 ore su 24 (le conversazioni con la centrale di emergenza vengono registrate):

Telefono +41 44 202 00 00
Fax +41 44 283 33 33

Se una persona assicurata muore durante il viaggio, Allianz Travel fornisce una delle seguenti prestazioni (cifra II D 3.1 o II D 3.2):

- 3.1 Rimpatrio in caso di decesso
Organizzazione e assunzione dei costi per la cremazione (incl. l'urna) al di fuori dello stato di domicilio oppure dei costi per la bara secondo le norme minime della Convenzione internazionale concernente il trasporto dei cadaveri (bara o rivestimento di zinco), nonché dei costi per il rimpatrio della bara o dell'urna nell'ultimo luogo di domicilio della persona assicurata. Anche lo smaltimento della bara di zinco è coperto.
- 3.2 Spese supplementari delle persone partecipanti al viaggio in caso di sepoltura sul posto
Assunzione dei costi per l'alloggio delle persone partecipanti al viaggio nel luogo della sepoltura fino a un massimo di CHF 300.– per evento. Non vengono risarciti ulteriori costi.
- 3.3 Quota non utilizzata del viaggio
Se una persona assicurata muore durante il viaggio, Allianz Travel rimborsa le spese per la parte di viaggio non utilizzata, in proporzione al prezzo del pacchetto assicurato. Il rimborso è limitato all'importo indicato nella polizza assicurativa. Se la polizza assicurativa non indica l'importo, l'indennizzo è limitato all'ammontare delle spese di annullamento assicurate. Non vengono rimborsati i costi del viaggio di rientro originariamente prenotato.

4 Eventi e prestazioni non assicurati (a integrazione della cifra I 3)

Se la centrale di emergenza di Allianz Travel non ha dato preventivamente il proprio consenso alle prestazioni.

5 Obblighi in caso di sinistro (a integrazione della cifra I 4)

- 5.1 Per poter usufruire delle prestazioni di Allianz Travel, se si verifica un evento assicurato la persona assicurata o avente diritto deve informare immediatamente la centrale di emergenza di Allianz Travel e ottenere l'autorizzazione per le eventuali misure di assistenza o l'assunzione dei relativi costi (cfr. cifra II D 3).
- 5.2 In caso di sinistro devono essere presentati ad Allianz Travel per iscritto i seguenti documenti (cfr. cifra I 11):
- prova d'assicurazione o copia della polizza;
 - conferma di prenotazione;
 - annuncio di morte o atto di morte;
 - ricevute per spese supplementari.

E Spese di ricerca e recupero

| | |
|-----|--|
| 1 | Somma assicurata |
| | La somma assicurata è indicata nella panoramica delle prestazioni assicurative. |
| 2 | Validità temporale e territoriale |
| | L'assicurazione vale per viaggi in tutto il mondo, fatta eccezione per la Svizzera e il Principato del Liechtenstein nonché, se diverso da questi ultimi, lo stato in cui la persona assicurata ha il suo domicilio a norma del diritto civile. |
| 3 | Evento assicurato |
| | Se durante il viaggio la persona assicurata è considerata dispersa all'estero o deve essere recuperata trovandosi fisicamente in una situazione di emergenza. La centrale di emergenza di Allianz Travel può essere contattata per ottenere assistenza 24 ore su 24 (le conversazioni con la centrale di emergenza vengono registrate): Telefono +41 44 202 00 00 Fax +41 44 283 33 33 |
| 4 | Prestazioni assicurate |
| | Assunzione delle spese di ricerca e recupero necessarie. |
| 5 | Obblighi in caso di sinistro (a integrazione della cifra I 4) |
| 5.1 | Per potersi avvalere delle prestazioni di Allianz Travel, la persona assicurata o avente diritto è tenuta a notificare per iscritto ad Allianz Travel l'evento assicurato risp. il sinistro. |
| 5.2 | In caso di sinistro devono essere presentati ad Allianz Travel per iscritto i seguenti documenti (cfr. cifra I 11): <ul style="list-style-type: none">– prova d'assicurazione o copia della polizza;– documenti o certificati ufficiali che attestano il verificarsi del sinistro (ad es. certificato medico dettagliato con diagnosi);– fattura dell'impresa di soccorso. |

F Viaggio sostitutivo

| | |
|-----|--|
| 1 | Somma assicurata |
| | La somma assicurata è indicata nella polizza assicurativa. |
| 2 | Eventi assicurati |
| | La persona assicurata ha diritto a un viaggio sostitutivo se ha dovuto interrompere anticipatamente il viaggio a causa di un rimpatrio con assistenza medica o di un viaggio di rientro fuori programma secondo quanto previsto alle cifre II B 2, II B 3.2 e II B 3.3. |
| 3 | Prestazione assicurata |
| | In presenza di un evento assicurato, la persona assicurata riceve un buono di viaggio del valore del pacchetto originariamente prenotato. Le prestazioni del pacchetto non addebitate e i rimborsi ricevuti a motivo del rimpatrio o del viaggio di rientro fuori programma vengono compensati con l'indennizzo cui si ha diritto. Questa prestazione vale soltanto per la persona ammalata o infortunata. |
| 4 | Evento non assicurato (a integrazione della cifra I 3) |
| | Se il rimpatrio o il viaggio di rientro fuori programma non è stato disposto dalla centrale di emergenza di Allianz Travel. |
| 5 | Obblighi in caso di sinistro (a integrazione della cifra I 4) |
| 5.1 | Per potersi avvalere delle prestazioni di Allianz Travel, il rimpatrio o il viaggio di rientro fuori programma della persona assicurata o avente diritto deve essere stato disposto dalla centrale di emergenza di Allianz Travel. |
| 5.2 | Per poter utilizzare il buono di viaggio, è necessario presentare ad Allianz Travel i seguenti documenti: |

- buono di viaggio in originale;
- nuova conferma di prenotazione.

G Ritardo del volo

| | |
|-----|--|
| 1 | Somma assicurata |
| | La somma assicurata è indicata nella panoramica delle prestazioni assicurative. |
| 2 | Evento assicurato |
| | Se viene persa una coincidenza aerea tra due voli a causa di un ritardo di almeno tre ore imputabile esclusivamente alla prima compagnia aerea. |
| 3 | Prestazioni assicurate |
| | Assunzione delle spese supplementari (albergo, cambio di prenotazione, telefonate) per il proseguimento del viaggio. Questa prestazione viene fornita a integrazione delle prestazioni della compagnia aerea. |
| 4 | Eventi non assicurati (a integrazione della cifra I 3) |
| 4.1 | Se la compagnia aerea non fornisce le prestazioni contrattuali o le fornisce solo in parte, disdice il viaggio o, sulla base delle circostanze concrete, dovrebbe disdirlo o interromperlo. |
| 4.2 | Se la persona assicurata stessa è responsabile del ritardo. |
| 5 | Obblighi in caso di sinistro (a integrazione della cifra I 4) |
| 5.1 | Per potersi avvalere delle prestazioni di Allianz Travel, la persona assicurata o avente diritto è tenuta a notificare per iscritto ad Allianz Travel l'evento assicurato risp. il sinistro. |
| 5.2 | In caso di sinistro devono essere presentati ad Allianz Travel per iscritto i seguenti documenti (cfr. cifra I 11): <ul style="list-style-type: none">– moduli per la notifica di sinistri sono disponibili sul nostro sito web: www.allianz-travel.ch/sinistro– prova d'assicurazione o copia della polizza;– conferma di prenotazione;– attestazione del ritardo rilasciata dalla compagnia aerea, compresa l'indicazione della durata del ritardo e dell'eventuale risarcimento;– ricevute per spese supplementari. |

H Spese di cura all'estero

| | |
|-----|---|
| 1 | Somma assicurata |
| | La somma assicurata è indicata nella panoramica delle prestazioni assicurative. |
| 2 | Persone assicurate |
| | Sono assicurate le persone secondo quanto indicato alla cifra I 1 fino al compimento dei 81 anni. |
| 3 | Validità temporale e territoriale |
| 3.1 | L'assicurazione vale per viaggi in tutto il mondo, fatta eccezione per la Svizzera e il Principato del Liechtenstein nonché, se diverso da questi ultimi, lo stato in cui la persona assicurata ha il suo domicilio a norma del diritto civile. |
| 3.2 | La copertura assicurativa inizia alla data indicata nella polizza. Se la data non è indicata, l'assicurazione inizia con la data di emissione della polizza assicurativa. |
| 3.3 | All'estero le spese per cure mediche e ospedaliere vengono pagate fino a 90 giorni oltre il periodo di assicurazione concordato, a condizione che la malattia si sia manifestata o l'infortunio si sia verificato durante il periodo assicurato. |
| 3.4 | Alla scadenza di questa copertura assicurativa, la copertura Spese di cura all'estero può essere stipulata nuovamente dopo un periodo di attesa di quattro settimane. Se in caso di sinistro si dovesse constatare che questo termine non è stato rispettato, non sussiste nessuna copertura. |

Malattia grave, infortunio grave

Se, durante un viaggio, la persona assicurata si ammala gravemente (inclusa una malattia epidemica o pandemica diagnosticata come, ad es., il COVID-19) o subisce un grave infortunio e risulta opportuno un trattamento di urgenza.

5 Prestazioni assicurate

5.1 Allianz Travel fornisce le prestazioni a integrazione delle assicurazioni sociali a norma della legislazione svizzera (assicurazione sanitaria, assicurazione infortuni ecc.) e di eventuali assicurazioni complementari per i ricoveri di urgenza in ospedale e le cure ambulatoriali di urgenza, quando tali spese non siano coperte integralmente dalle assicurazioni menzionate.

5.2 Assunzione delle spese per le prestazioni mediche elencate qui di seguito, nel paese di soggiorno, sempre che il trattamento d'urgenza sia prescritto da un medico o un dentista debitamente abilitati o da una persona autorizzata a esercitare la professione:

- trattamenti curativi, medicinali compresi;
- degenza in ospedale;
- trattamento da parte di un chiropratico con abilitazione statale;
- noleggio di mezzi ausiliari sanitari;
- in caso di infortunio primo acquisto di protesi, occhiali, apparecchi acustici ecc.;
- riparazione o sostituzione di mezzi ausiliari sanitari, se danneggiati da un infortunio che richiede cure mediche;
- trasporto nel più vicino ospedale idoneo;
- cure dentarie necessarie in seguito a un infortunio fino a un massimo di CHF 3'000.–.

5.3 Per l'assunzione dei costi di un trattamento d'urgenza in caso di ricovero ospedaliero nel reparto privato è necessario ottenere preventivamente il consenso espresso dei medici della centrale di emergenza di Allianz Travel. La centrale di emergenza di Allianz Travel è disponibile 24 ore su 24 (le conversazioni con la centrale di emergenza vengono registrate):

Telefono +41 44 202 00 00
Fax +41 44 283 33 33

5.4 Limitazione ed esclusione delle prestazioni

5.4.1 In assenza di una copertura di una assicurazione sanitaria e/o assicurazione infortuni svizzera, Allianz Travel rimborsa il 50% della differenza fra i costi complessivi e documentati della degenza ospedaliera e delle cure ambulatoriali e i costi assunti dalla parte obbligatoria di una assicurazione sanitaria o assicurazione infortuni svizzera (tuttavia al massimo fino a concorrenza della somma assicurata). Le prestazioni vengono fornite soltanto se i costi sono dovuti a malattia o infortunio. In questo caso non vengono fornite prestazioni superiori.

5.4.2 In caso di infortunio o malattia, Allianz Travel assume le spese delle cure di urgenza nel reparto privato soltanto fino al momento in cui, secondo la valutazione esclusiva dei medici della centrale di emergenza di Allianz Travel, non sia possibile il rimpatrio o il viaggio di rientro della persona assicurata.

5.4.3 Senza il previo consenso esplicito dei medici della centrale di emergenza di Allianz Travel non si ha alcun diritto all'assunzione o al rimborso delle spese di cura nel reparto privato.

5.4.4 Il consenso al trattamento nel reparto privato secondo la cifra II H 5.3 viene concesso o rifiutato dai medici della centrale di emergenza di Allianz Travel a propria discrezione, tenendo conto delle condizioni mediche vigenti nella relativa nazione di soggiorno e dopo aver ponderato la necessità medica e l'adeguatezza delle cure da effettuare. Se la persona assicurata si fa comunque curare nel reparto privato, malgrado non abbia ottenuto il consenso dei medici della centrale di emergenza di Allianz Travel o questi la abbiano assegnata espressamente al reparto comune, ciò avviene sotto la sua esclusiva responsabilità e a sue spese.

6 Garanzia di assunzione dei costi

6.1 Allianz Travel concede garanzie di assunzione dei costi nell'ambito della presente assicurazione, come pure per integrare le assicurazioni sociali a norma di legge (assicurazione sanitaria, assicurazione infortuni ecc. e assicurazioni analoghe dello stato in cui la persona assicurata ha il suo domicilio principale o la sua assicurazione sanitaria principale) e le eventuali assicurazioni complementari per tutti i ricoveri stazionari in ospedale. Nei confronti dei fornitori di prestazioni (medico ecc.) la persona assicurata resta debitrice di tutte le cure ambulatoriali sul posto.

6.2 La garanzia di assunzione dei costi deve comunque essere richiesta alla centrale di emergenza di Allianz Travel. La centrale di emergenza di Allianz Travel è disponibile 24 ore su 24 (le conversazioni con la centrale di emergenza vengono registrate):

Telefono +41 44 202 00 00
Fax +41 44 283 33 33

7.1 Infortuni e malattie già verificatisi/manifestatisi al momento della stipulazione dell'assicurazione, nonché le relative conseguenze e complicazioni, i peggioramenti o le ricadute, in particolare anche nel caso di malattie croniche e ricorrenti, indipendentemente dal fatto che la persona assicurata ne fosse o meno a conoscenza al momento della stipulazione dell'assicurazione.

7.2 Infortuni e malattie che si verificano durante il viaggio intrapreso contro le raccomandazioni del governo del paese di residenza in relazione a un'epidemia/pandemia o contro le raccomandazioni delle autorità locali emessi nella destinazione del viaggio.

7.3 Accertamenti e trattamenti di malattie dei denti e delle mascelle.

7.4 Accertamenti e trattamenti di stati di stanchezza ed esaurimento, come pure di malattie nervose o psichiche.

7.5 Accertamenti e trattamenti di malattie cancerose e relativi esami di controllo.

7.6 Esami ginecologici, esami di controllo pediatrici o generali (check-up).

7.7 Medicamenti profilattici, sonniferi, tranquillanti, vitamine, preparati omeopatici, vaccinazioni, farmacie da viaggio, amfetamine, ormoni e farmaci per abbassare il livello di colesterolo.

7.8 Gravidanza, aborto e parto, come pure le relative complicazioni e le conseguenze di misure anticoncezionali o abortive.

7.9 Infortuni verificatisi durante la guida di un veicolo a motore, per il quale la persona assicurata non soddisfaceva le condizioni legali per l'abilitazione.

7.10 Infortuni durante l'esercizio di un'attività professionale artigianale.

7.11 Infortuni durante attività di paracadutismo o il pilotaggio di aerei o altri velivoli.

7.12 Massaggi e trattamenti wellness, come pure interventi di chirurgia estetica.

7.13 Infortuni durante il servizio militare.

7.14 Aliquote percentuali e franchigie delle assicurazioni sociali a norma di legge (assicurazione sanitaria, assicurazione infortuni ecc.) e di eventuali assicurazioni complementari.

8 Obblighi in caso di sinistro (a integrazione della cifra I 4)

8.1 A richiesta di Allianz Travel la persona assicurata deve sottoporsi in qualsiasi momento a una visita da parte del medico di fiducia della compagnia.

8.2 Per potersi avvalere delle prestazioni di Allianz Travel, la persona assicurata o avente diritto è tenuta a notificare per iscritto ad Allianz Travel l'evento assicurato risp. il sinistro.

8.3 In caso di sinistro devono essere presentati ad Allianz Travel per iscritto i seguenti documenti (cfr. cifra I 11):

- moduli per la notifica di sinistri sono disponibili sul nostro sito web: www.allianz-travel.ch/sinistro
- prova d'assicurazione o copia della polizza;
- conferma di prenotazione;
- conteggi/decisioni delle assicurazioni sociali a norma della legislazione svizzera (assicurazione sanitaria, assicurazione infortuni) e di eventuali assicurazioni complementari;
- rapporto medico/certificato medico dettagliato con la diagnosi;
- fattura/e per le spese mediche e/o ospedaliere nonché per i medicinali (incluse le relative ricette).

J Esclusione franchigia per veicoli a noleggio (CDW)

1 Somma assicurata

La somma assicurata è indicata nella panoramica delle prestazioni assicurative.

2 Validità temporale

La copertura assicurativa incomincia con l'inizio del periodo di noleggio, come indicato nel contratto di noleggio, e cessa con la fine del noleggio, come indicata nel medesimo contratto, al più tardi però con la restituzione del veicolo al noleggiatore. La copertura assicurativa vale per i danni che sono causati durante il contratto di noleggio.

3 Veicoli assicurati

Sono assicurati le autovetture, i motorhome, i camper, i caravan, i camping bus, i pulmini e le motociclette (elenco esaustivo) noleggiati dalla persona assicurata durante il viaggio. Taxi, veicoli di scuole guida e veicoli nell'ambito di modelli di carsharing (come Mobility ecc.) non sono assicurati.

4 Eventi assicurati

Sono assicurati i danni al veicolo noleggiato e i danni susseguenti a furto del veicolo noleggiato insorti nel corso del noleggio. Presupposto per il risarcimento è un evento coperto da un'altra assicurazione e l'applicazione della relativa franchigia.

5 Prestazione assicurata

- 5.1 In caso di sinistro Allianz Travel risarcisce alla persona assicurata l'eventuale franchigia addebitata dal noleggiatore.
- 5.2 L'ammontare della prestazione assicurata dipende dalla relativa franchigia dovuta per contratto, ma è limitato alla somma assicurata massima.
- 5.3 Se il danno assicurato secondo la cifra II J 4 non raggiunge l'ammontare della franchigia dovuta per contratto, Allianz Travel si assume tutti i costi, a condizione che si tratti di un evento assicurato.

6 Eventi non assicurati (a integrazione della cifra I 3)

- 6.1 Danni, per i quali l'assicurazione che fornisce la prestazione non prevede una franchigia.
- 6.2 Danni dovuti a grave negligenza del conducente.
- 6.3 I danni causati dal conducente in stato di ebbrezza (superamento del tasso di alcolemia massimo previsto dalla legge dello stato in questione) o sotto l'influsso di droghe o farmaci.
- 6.4 Danni in relazione a una violazione contrattuale nei confronti del noleggiatore.
- 6.5 Danni che si verificano su strade che non sono pubbliche né ufficiali.
- 6.6 Danni subiti da roulotte e altri tipi di rimorchi.
- 6.7 Danni non coperti dall'assicurazione casco o contro il furto.

7 Obblighi in caso di sinistro (a integrazione della cifra I 4)

- 7.1 Per potersi avvalere delle prestazioni di Allianz Travel, la persona assicurata o avente diritto è tenuta a notificare per iscritto ad Allianz Travel l'evento assicurato risp. il sinistro.
- 7.2 In caso di sinistro devono essere presentati ad Allianz Travel per iscritto i seguenti documenti (cfr. cifra I 11):
- moduli per la notifica di sinistri sono disponibili sul nostro sito web: www.allianz-travel.ch/sinistro
 - prova d'assicurazione o copia della polizza;
 - contratto di noleggio con indicazione della franchigia;
 - rapporto del danno del noleggiatore;
 - conteggio del danno del noleggiatore;
 - estratto della carta di credito con addebito del danno.

K Protezione contanti e conti

1 Somma assicurata

La somma assicurata è indicata nella panoramica delle prestazioni assicurative.

2 Validità temporale e territoriale

La copertura assicurativa è valida in tutto il mondo esclusivamente per gli eventi che si verificano durante viaggi all'estero e sono assicurati secondo la cifra II K 3.

3 Eventi assicurati

- 3.1 Sono assicurati durante il viaggio all'estero della persona assicurata i danni patrimoniali della medesima commessi da
- abusi commessi su un conto assicurato,
 - impiego abusivo di una carta assicurata oppure
 - impiego abusivo di un dispositivo mobile assicurato
- da parte di terzi, che non vengono risarciti da altri. Un abuso sussiste se il terzo non era né di per sé autorizzato a compiere l'azione, né aveva ricevuto mandato o procura dalla persona assicurata. È assicurato il danno che in caso di sinistro la persona assicurata deve accollarsi a causa di norme legali o contrattuali se l'istituto finanziario gestore del conto, l'emittente della carta, il fornitore della rete o il fornitore di altri servizi di pagamento si è rifiutato per iscritto di rimborsare integralmente o in parte l'importo oggetto dell'abuso.

- 3.2 Sono assicurati durante il viaggio all'estero della persona assicurata i danni patrimoniali dovuti alla rapina di contanti (immediatamente dopo il prelievamento).

4 Cose assicurate

4.1 Sono assicurate:

- tutte le relazioni di conto private che una persona assicurata ha con istituti finanziari in Svizzera, nel Principato del Liechtenstein e nella zona di confine fino a 50 km in linea d'aria dalla frontiera svizzera;
- tutte le carte private emesse in Svizzera, nel Principato del Liechtenstein o nella zona di confine fino a 50 km in linea d'aria dalla frontiera svizzera a nome della persona assicurata;
- tutti i dispositivi mobili privati.

Sono assicurati i danni patrimoniali, in particolare derivanti da abuso:

- di carte di credito, bancarie, postali o di debito di altro genere, carte cliente con funzione di pagamento e dispositivi mobili (tra l'altro smartphone) al momento del pagamento senza contanti di merci o servizi o del prelievamento da distributori automatici di banconote;
- del numero di carta nell'ambito di un pagamento (ad es. su internet);
- di dispositivi mobili in seguito a telefonate non autorizzate o utilizzo dell'accesso a internet;
- nell'ambito dell'online banking;
- di operazioni bancarie tramite telefono, fax o e-mail;
- nell'ambito del sistema di addebito diretto, di ordini di bonifico o incasso di assegni;
- in caso di prelievamenti di contanti.

- 4.2 Sono assicurati i contanti che la persona assicurata preleva a un distributore automatico di banconote e che le vengono sottratti immediatamente dopo il prelievamento mediante uso di violenza o minacce di violenza.

5 Eventi e prestazioni non assicurati (a integrazione della cifra I 3)

- 5.1 I danni derivanti da un impiego abusivo di carte di debito, credito o cliente, dispositivi mobili o PIN, TAN o altri dati identificativi o di legittimazione, nonché di una firma digitale o di documenti autentici del titolare o di legittimazione, che siano venuti in possesso o a conoscenza di un terzo già prima della presentazione della proposta o che siano stati persi dalla persona assicurata.

5.2 I danni che sono a carico della persona assicurata soltanto perché:

- non ha rispettato gli obblighi di denuncia all'istituto finanziario gestore del conto, emittente della carta, fornitore della rete o fornitore di altri servizi di pagamento (denuncia immediata non appena si ha conoscenza dello smarrimento, del furto, dell'impiego abusivo o di altrotitolo non autorizzato di una cosa assicurata);
- ha lasciato spirare infruttuosamente il periodo per verificare e accertare un agamento non autorizzato.

- 5.3 I danni derivanti solo indirettamente da un'azione abusiva, come ad es. una perdita di guadagno o di interessi.

- 5.4 I danni dovuti a un'azione abusiva da parte di una persona assicurata.

6 Obblighi in caso di sinistro (a integrazione della cifra I 4)

- 6.1 In caso di abuso di una cosa assicurata secondo la cifra II K 4.1 o il sospetto di un tale abuso va comunicato immediatamente all'emittente della carta, al fornitore della rete o al fornitore di altri servizi di pagamento. Inoltre deve essere disposto il blocco immediato della carta.

- 6.2 Il sospetto di abuso o la rapina di contanti devono essere denunciati immediatamente al posto di polizia più vicino.

- 6.3 Per potersi avvalere delle prestazioni di Allianz Travel, la persona assicurata o avente diritto è tenuta a notificare senza indugio per iscritto ad Allianz Travel l'evento assicurato risp. il sinistro.

- 6.4 In caso di sinistro devono essere presentati ad Allianz Travel per iscritto i seguenti documenti (cfr. cifra I 11):

- moduli per la notifica di sinistri sono disponibili sul nostro sito web: www.allianz-travel.ch/sinistro
- prova d'assicurazione o copia della polizza;
- attestazione della polizza in merito alla presentazione di una denuncia del sinistro;
- dichiarazione scritta del corrispondente istituto finanziario gestore del conto, dell'emittente della carta, del fornitore della rete o del fornitore di altri servizi di pagamento in merito al danno patrimoniale.

L Soccorso stradale e incidente

1 Somma assicurata

La somma assicurata è indicata nella panoramica delle prestazioni assicurative.

2 Validità territoriale

La copertura assicurativa vale esclusivamente per i sinistri che si verificano nei Paesi seguenti: Albania, Andorra, Austria, Belgio, Bosnia-Erzegovina, Bulgaria, Cipro (parte greca), Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gibilterra, Gran Bretagna, Grecia, Irlanda, Islanda, Italia, Kosovo, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Macedonia del Nord, Malta, Monaco, Montenegro, Norvegia, Olanda, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, San Marino, Serbia, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Turchia (parte europea), Ungheria. All'ambito territoriale Svizzera è equiparato anche il Principato del Liechtenstein. In caso di trasporto marittimo la copertura assicurativa non viene interrotta se i luoghi di partenza e di destinazione si trovano entrambi nella zona di validità territoriale.

3 Veicoli assicurati

Il veicolo a motore guidato dalla persona assicurata (autovetture o camper fino a 3,5 t e motociclette). Sono coassicurati i rimorchi da campeggio e le roulotte omologati.

4 Eventi e prestazioni assicurati

Per potersi avvalere delle prestazioni di Allianz Travel, al verificarsi dell'evento assicurato la persona assicurata o avente diritto deve informare immediatamente la centrale di emergenza di Allianz Travel e ottenere l'autorizzazione per le eventuali misure di assistenza o l'assunzione dei relativi costi. La centrale di emergenza di Allianz Travel è disponibile 24 ore su 24 (le conversazioni con la centrale di emergenza vengono registrate):

Telefono +41 44 202 00 00
Fax +41 44 283 33 33

4.1 Soccorso stradale / traino / recupero

Se a causa di un guasto o di un incidente il veicolo non è più in condizioni di circolare, Allianz Travel organizza il soccorso stradale sul luogo dell'evento o il traino fino a un'officina vicina e idonea, assumendosene i costi. I costi per il recupero dopo un incidente (riportare il veicolo sulla strada) sono assicurati fino a CHF 2'000.-.

4.2 Pernottamento / viaggio di rientro / automobile a noleggio

Se il veicolo è stato rubato o, dopo un guasto o un incidente, non può essere riparato in giornata (all'estero entro 48 ore, sulla base di una perizia) presso un'officina vicina e idonea, Allianz Travel organizza e paga una delle tre prestazioni seguenti a condizione che l'abbia preventivamente autorizzata:

4.2.1 Pernottamento

Se il veicolo non può essere riparato in giornata o, in caso di furto, non è più possibile effettuare il viaggio di rientro o continuare il viaggio lo stesso giorno, Allianz Travel organizza e paga, nello stato di domicilio della persona assicurata, un pernottamento fino a CHF 120.- per occupante, all'estero al massimo due pernottamenti fino a CHF 120.- per occupante e notte.

4.2.2 Viaggio di rientro

Assunzione dei costi del viaggio di rientro di tutti gli occupanti al domicilio della persona assicurata con un mezzo di trasporto pubblico (Svizzera: biglietto ferroviario di 1ª classe/estero: biglietto ferroviario di 1ª classe o biglietto aereo in classe economica, se il viaggio in treno ha durata superiore a sei ore). Se il viaggio di rientro nello stato di domicilio della persona assicurata viene effettuato in taxi perché non sono disponibili mezzi di trasporti pubblici, vengono rimborsati come massimo CHF 300.-.

4.2.3 Automobile a noleggio

In caso di sinistro all'estero, Allianz Travel organizza e paga per un massimo di cinque giorni e fino a un importo di CHF 1'500.- un'automobile a noleggio per continuare il viaggio o effettuare il viaggio di rientro. I costi del carburante e le altre spese accessorie non sono rimborsati. La persona assicurata si impegna a rispettare le condizioni contrattuali dell'impresa di noleggio.

4.3 Costi di taxi

Se in relazione a un evento assicurato secondo la cifra II L 4.2 vi sono spese di taxi, Allianz Travel si assume tali spese fino a un importo massimo di CHF 100.- per evento.

4.4 Trasporto di rientro del veicolo

Se, nello stato di domicilio della persona assicurata, il veicolo non può essere riparato in giornata oppure all'estero entro 48 ore, Allianz Travel organizza, assumendosene i costi, il trasporto di rientro del veicolo idoneo alla circolazione o ritrovato fino all'officina più vicina al domicilio dello/della stipulante. In caso di rientro dall'estero le spese di trasporto vengono pagate soltanto se inferiori al valore attuale del veicolo dopo l'evento. Se il veicolo non viene riportato nello stato di domicilio della persona assicurata, Allianz Travel ne organizza lo smaltimento e si assume le spese doganali.

4.5 Indisponibilità del conducente

Se il conducente si ammala gravemente, subisce un grave infortunio o muore e nessuna delle persone partecipanti al viaggio può guidare il veicolo durante il rientro, Allianz Travel organizza e paga il viaggio di rientro degli altri occupanti secondo la cifra II L 4.2.2, nonché il trasporto di rientro del veicolo fino all'officina più vicina presso il luogo di domicilio della persona assicurata.

4.6 Invio di ricambi all'estero

Se nell'officina vicina e idonea non è possibile procurare i ricambi necessari, Allianz Travel ne organizza per quanto possibile la consegna immediata assumendosene i costi. I costi dei ricambi non sono assicurati.

5 Eventi e prestazioni non assicurati (a integrazione della cifra I 3)

5.1 Se la centrale di emergenza di Allianz Travel non ha dato preventivamente il proprio consenso alle prestazioni.

5.2 Le prestazioni secondo le cifre II L 4.2 a II L 4.6 possono essere richieste soltanto se prima Allianz Travel ha organizzato il soccorso stradale o il traino secondo la cifra II L 4.1.

5.3 Se al momento dell'evento il veicolo era in condizioni non conformi alle disposizioni vigenti della legge sulla circolazione stradale o se non sono stati eseguiti i lavori di manutenzione raccomandati dal produttore.

5.4 Guasti e incidenti che si verificano su strade che non sono pubbliche né ufficiali.

5.5 Guasti e incidenti che si verificano durante viaggi proibiti per legge o per ordine delle autorità.

5.6 Se si tratta di un veicolo adibito ad uso professionale o a noleggio.

5.7 Se il sinistro è stato cagionato da vandalismo o da un evento naturale.

5.8 Non sono assicurati i danni al veicolo e ai beni trasportati né gli eventuali costi conseguenti.

5.9 I costi della riparazione e dei ricambi non sono assicurati.

5.10 Allianz Travel non risponde dei danni cagionati da fornitori di prestazioni da essa incaricati.

6 Obblighi in caso di sinistro (a integrazione della cifra I 4)

6.1 Per poter usufruire delle prestazioni di Allianz Travel, se si verifica un evento assicurato la persona assicurata o avente diritto deve informare immediatamente la centrale di emergenza di Allianz Travel e ottenere l'autorizzazione per le eventuali misure di assistenza o l'assunzione dei relativi costi (cfr. cifra II L 4).

6.2 Per i danni al veicolo assicurato causati da un fornitore di prestazioni incaricato da Allianz Travel in relazione a un evento assicurato è necessario rivolgersi direttamente al fornitore di prestazioni o a chi li ha causati.

M Protezione giuridica

1 Somma assicurata

La somma assicurata è indicata nella panoramica delle prestazioni assicurative.

2 Oggetto e validità territoriale

La persona assicurata può usufruire della protezione giuridica esclusivamente in relazione a viaggi al di fuori della Svizzera e del Principato di Liechtenstein. Assuntore del rischio è la CAP, Compagnia d'Assicurazione di Protezione giuridica S.A., con sede a Wallisellen.

3 Controversie e procedimenti assicurati (elenco esaustivo)

3.1 Difesa in procedimenti penali e amministrativi per reati dovuti a negligenza.

3.2 Rivendicazione di pretese extra-contrattuali di responsabilità civile in qualità di danneggiato di infortuni di ogni genere e di vie di fatto, furti o rapine.

3.3 Controversie con assicurazioni private o pubbliche che coprono l'assicurato.

3.4 Controversie contrattuali derivanti dai seguenti contratti stipulati per il viaggio o durante il viaggio:

- noleggio o prestito di un veicolo fino a 3,5 t omologato per la circolazione stradale;
- riparazione o trasporto di un tale veicolo;
- contratto di viaggio e di alloggio;
- locazione temporanea di un appartamento di vacanze;
- trasporto di persone o bagagli.

4 Prestazioni assicurate

- 4.1 Prestazioni del servizio giuridico della CAP
- 4.2 Prestazioni pecuniarie fino alla somma assicurata massima per ogni sinistro relativo a viaggi nell'ambito di validità Europa e per ogni sinistro relativo a viaggi al di fuori dell'ambito di validità Europa (sempre che sia stata stipulata questa variante assicurativa) per:
- costi di perizie e analisi ordinate dalla CAP, dall'avvocato della persona assicurata o dal tribunale;
 - costi di tribunali e arbitrati;
 - indennità di parte;
 - onorari di avvocato;
 - costi delle traduzioni necessarie;
 - cauzioni penali (solo a titolo di anticipo per evitare la detenzione preventiva).

Da tali prestazioni vengono dedotti i costi di intervento riconosciuti alla persona assicurata in via processuale o di transazione.

5 Liquidazione di un sinistro

- 5.1 La necessità di assistenza legale va comunicata al più presto possibile alla: CAP Protezione giuridica, Servizio grandi clienti, Casella postale, 8010 Zurigo, telefono +41 58 358 09 09, fax +41 58 358 09 10, e-mail: capoffice@cap.ch, www.cap.ch, riferimento Z75.1.685.643.
- 5.2 Senza il consenso della CAP la persona assicurata non può incaricare nessun rappresentante legale, avviare nessun procedimento, concludere nessuna transazione né utilizzare nessun rimedio giuridico, fatte salve le misure precauzionali per il rispetto dei termini. Inoltre la persona assicurata deve trasmettere alla CAP tutti i documenti concernenti il sinistro. Qualora la persona assicurata non rispetti tali obblighi, la CAP può rifiutare le proprie prestazioni.
- 5.3 Se in un procedimento giudiziario o amministrativo secondo il diritto processuale applicabile è necessario servirsi di un rappresentante legale o se sussiste una collisione di interessi (vertenza legale fra due assicurati CAP o con una società del Gruppo Allianz), la persona assicurata può scegliere liberamente il rappresentante legale. Se la CAP non accetta il rappresentante legale proposto, la persona assicurata ha il diritto di proporre tre altri patrocinatori provenienti da studi legali differenti e la CAP è tenuta ad accettarne uno.
- 5.4 In caso di divergenze di opinione fra la persona assicurata e la CAP in merito alle misure da prendere per la liquidazione del sinistro, la persona assicurata può esigere che la questione sia giudicata da un tribunale arbitrale, designato di comune accordo dalla persona assicurata e dalla CAP.

6 Eventi e prestazioni non assicurati

- 6.1 Se la persona assicurata al momento del sinistro non possedeva una licenza di condurre valida o non era autorizzata a guidare il veicolo.
- 6.2 In caso di controversie con autorità fiscali o doganali in seguito a infrazione di norme fiscali o doganali (ad es. contrabbando).
- 6.3 Se la persona assicurata intende procedere nei confronti della CAP, di Allianz Travel o di persone che in caso di sinistro forniscono prestazioni.
- 6.4 Se si tratta di controversie o conflitti di interesse fra persone coperte dalla medesima polizza assicurativa (questa esclusione non concerne lo/la stipulante stesso/a).
- 6.5 Se la necessità di un'assistenza legale viene notificata dopo la scadenza dell'assicurazione.
- 6.6 Costi di decisioni penali e amministrative.

III Disposizioni particolari delle singole componenti di servizio

N Prestazioni di servizio senza assunzione delle spese

1 Travel Hotline

- 1.1 Informazioni su regolamenti di viaggio
Su richiesta Allianz Travel fornisce alle persone assicurate, prima della loro partenza, importanti informazioni sulle disposizioni per l'ingresso nel paese, le tasse, le prescrizioni doganali, le monete e le disposizioni sanitarie.
- 1.2 Intermediazione di ospedali e recapiti di medici all'estero
Se necessario Allianz Travel procura alla persona assicurata un medico corrispondente o un ospedale nella zona del soggiorno. In caso di problemi di comunicazione, Allianz Travel fornisce un aiuto per la traduzione.

1.3 Intermediazione di assistenza legale

Durante il viaggio, Allianz Travel fornisce alla persona assicurata nome, indirizzo, numero di telefono e, se la persona assicurata lo desidera e se sono noti, gli orari di apertura di studi di avvocati e giuristi. Allianz Travel non fornisce alla persona assicurata alcuna consulenza legale e non sostiene i costi di consulenza da parte di avvocati o di altri servizi di consulenza legale dei quali risponde solo la persona assicurata.

1.4 Servizio di consulenza in caso di problemi durante il viaggio

Allianz Travel fornisce consulenza alla persona assicurata in caso di piccoli problemi sanitari o di problemi quotidiani durante il viaggio.

1.5 Servizio di notifica per familiari e datore di lavoro

Qualora Allianz Travel organizza provvedimenti, se necessario informa i familiari e il datore di lavoro della persona assicurata in merito all'accaduto e alle misure adottate.

2 Servizio di consulenza medica 24 ore su 24

Allianz Travel fornisce assistenza alla persona assicurata in caso di piccoli problemi sanitari durante il viaggio:

- triage assistito da computer in caso di disturbi acuti con una raccomandazione in merito all'urgenza di un trattamento;
- consulenza in caso di domande su sintomi e decorsi di malattie, terapia e prevenzione ecc. nel senso più ampio su salute e malattia.

3 Anticipo delle spese ospedaliere

Se durante il viaggio la persona assicurata si ammala gravemente o subisce un grave infortunio oppure se si verificano complicazioni della gravidanza o un inaspettato peggioramento, certificato da un medico, di una malattia cronica e per questo la persona assicurata deve essere ricoverata al di fuori dello stato di domicilio, Allianz Travel, se necessario, anticipa le spese ospedaliere fino a un massimo di CHF 5'000.-. L'importo anticipato va rimborsato ad Allianz Travel entro 30 giorni dalla dimissione dall'ospedale.

4 Servizio blocco carte di credito e carte clienti

In caso di rapina, furto, smarrimento o perdita di carte di credito, carte clienti, bancarie, postali e documenti personali rilasciati in Svizzera a suo nome, la persona assicurata può chiedere aiuto. Allianz Travel cerca di far bloccare dai relativi istituti (emittenti di carte di credito, banca, Posta ecc.) le carte indicate. Se un istituto competente non esegue il blocco, Allianz Travel ne informa la persona assicurata, comunicandole il numero di telefono dell'istituto.

5 Home Care

Se durante un viaggio insorgono situazioni di emergenza presso il domicilio permanente in Svizzera della persona assicurata in seguito a incendi, eventi naturali, effrazioni o danni causati dall'acqua nonché rotture di vetri, Allianz Travel comunica al cliente il numero di telefono di un artigiano competente. L'artigiano, che deve essere contattato direttamente dalla persona assicurata, adotta misure immediate per impedire ulteriori danni. I costi sostenuti per l'eliminazione urgente del danno sono a carico della persona assicurata, che riceve la fattura direttamente dall'artigiano incaricato.

6 Contatti per prestazioni di servizio

Per poter usufruire delle prestazioni di servizio indicate alle cifre da III N 1 a III N 5, la persona assicurata può chiamare i seguenti numeri 24 ore su 24 e 365 giorni all'anno, sia prima del viaggio che durante il viaggio:

Telefono +41 44 202 00 00
Fax +41 44 283 33 33

7 Responsabilità

Allianz Travel non risponde di:

- danni patrimoniali e conseguenti o problemi di salute risultanti dalle informazioni fornite dai rispettivi servizi;
- danni risultanti da mancata reperibilità dei rispettivi fornitori di prestazioni o istituzioni, nonché dei danni e danni conseguenti insorti durante o dopo il loro intervento;
- danni patrimoniali derivanti dalla perdita di carte di credito, bancarie o postali.



Allianz Travel

Richtplatz 1

8304 Wallisellen

Tel. +41 44 283 32 22

Fax +41 44 283 33 83

info.ch@allianz.com

www.allianz-travel.ch